

Atti del processo civile italiano

Traduzione in cinese e commento traduttologico

a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

Quaderni **GMC**
GLOBAL MANAGEMENT CENTER
MASTER

1

CAFO
SCAR
INA_

Quaderni

GLOBAL MANAGEMENT CHINA
MASTER

Collana diretta da Renzo Cavalieri

Atti del processo civile italiano

Traduzione in cinese e commento traduttologico

a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

Quaderni **GMC** 国际管理硕士
GLOBAL MANAGEMENT CHINA
MASTER

1

CAFO
SCAR
INAL



Ordine degli
Avvocati di Venezia



Quaderni GMC

Collana diretta da Renzo Cavalieri

Atti del processo civile italiano. Traduzione in cinese e commento traduttologico
a cura di Sara D'Attoma e Michele Mannoni

© 2016 Libreria Editrice Cafoscarina
ISBN 978-88-7543-402-1

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma, meccanica, elettronica, fotocopiata, o altro, senza il preventivo permesso scritto dell'editore.

Libreria Editrice Cafoscarina srl
Dorsoduro 3259
30123 Venezia
www.cafoscarina.it

Prima edizione gennaio 2016

Questo Quaderno è frutto della stretta collaborazione fra i curatori e gli autori che hanno lavorato fianco a fianco sia nel corso della traduzione degli atti, sia nel corso della stesura e della revisione degli apparati esplicativi, traduttologici e lessicografici. Tuttavia, per quanto riguarda la redazione, si specifica che l'Introduzione è da attribuirsi al Dott. Michele Mannoni, le traduzioni in cinese alla Dott.ssa Zhao Yenan 赵焯男 (pp. 20-21, 30-32, 37, 44-46, 51, 58-60, 65-66), mentre la trattazione traduttologica e giurisprudenziale, i restanti commenti a margine e il glossario sono da attribuirsi in parte alla Dott.ssa Sara D'Attoma (pp. 22-24, 33-34, 38-39, 67; commenti a margine alle pp. 20-21, 30, 37, 65-66; glossario alle pp. 69-70) e in parte al Dott. Michele Mannoni (pp. 47-48, 52-53, 61; commenti a margine alle pp. 44-46, 51, 58-59; glossario alle pp. 71-72). I modelli di atti processuali in italiano sono stati predisposti dalla Dott.ssa Alexia Ruvoletto, la disamina introduttiva ai singoli atti processuali italiani e i relativi commenti a margine dall'Avv. Andrea Firpo.

SOMMARIO

Prefazione	7
Introduzione	9
Selezione di atti processuali	15
Capitolo 1. Procura alle liti	17
1.1 Modello italiano	18
1.2 Traduzione in cinese	20
1.3 Commento alla traduzione	22
Capitolo 2. Atto di citazione	25
2.1 Modello italiano	27
2.2 Traduzione in cinese	30
2.3 Commento alla traduzione	33
Capitolo 3. Relata di notifica	35
3.1 Modello italiano	36
3.2 Traduzione in cinese	37
3.3 Commento alla traduzione	38
Capitolo 4. Comparsa di risposta con domanda in via riconvenzionale e chiamata in causa del terzo	40
4.1 Modello italiano	41
4.2 Traduzione in cinese	44
4.3 Commento alla traduzione	47
Capitolo 5. Atto di intimazione al testimone	49
5.1 Modello italiano	50
5.2 Traduzione in cinese	51
5.3 Commento alla traduzione	52
Capitolo 6. Atto di precetto	54
6.1 Modello italiano	55
6.2 Traduzione in cinese	58
6.3 Commento alla traduzione	61
Capitolo 7. Ricorso per decreto ingiuntivo	62
7.1 Modello italiano	63
7.2 Traduzione in cinese	65
7.3 Commento alla traduzione	67
Glossario tecnico italiano-cinese	69
Bibliografia	73

PREFAZIONE

Renzo Cavalieri

La pratica giudiziaria italiana è un sistema di regole e consuetudini complesso, che si fonda su tradizioni e riti stratificatisi nei secoli e si esprime attraverso un lessico specialistico sofisticato e non di rado barocco. Ciò vale in particolar modo per gli atti, di parte o d'ufficio, che costituiscono l'ossatura del processo civile.

La traduzione di questi atti in lingue diverse dall'italiano è un'operazione la cui difficoltà – già di per sé non banale – tende a crescere esponenzialmente quanto più la lingua di destinazione si distanzia dall'italiano. Se cioè già la traduzione in una lingua neolatina richiede specifiche competenze legali e dunque una particolare specializzazione del traduttore, ciò vale in misura enormemente maggiore nel caso delle lingue più lontane, che generalmente sono anche quelle di paesi con tradizioni giuridiche solo in parte comparabili con quella europea. Il cinese ne è un perfetto esempio, nel senso che persino la traduzione di documenti legali relativamente semplici e ampiamente diffusi nella pratica – come ad esempio un atto di citazione o una relata di notifica – costituisce una prova per la quale molti traduttori non sono adeguatamente preparati.

Eppure, la lingua cinese è ormai una presenza frequente nei tribunali e negli studi legali italiani, sia a causa del continuo ed esponenziale aumento dei rapporti economici e commerciali (ma anche familiari e personali) con la Cina, sia a causa della crescente importanza e integrazione delle comunità cinesi in Italia. È dunque sempre più comune che contratti, atti giudiziari e altri documenti legali siano recepiti da interessati che a volte non conoscono – o conoscono in maniera del tutto insufficiente – l'italiano e che debbono dunque poter contare su traduzioni corrette e ragionevolmente precise.

Poiché però le traduzioni di questi documenti vengono in molti casi fatte da professionisti privi di una competenza specialistica, i risultati non sono sempre soddisfacenti. Certo, si deve ammettere che talvolta è veramente difficile trovare il modo di rendere in cinese le espressioni e i termini più esoterici e ampollosi utilizzati nella pratica dei tribunali italiani, ma quello processuale è un sistema nel quale le forme e la sostanza si confondono e quindi l'accuratezza della traduzione è assolutamente indispensabile.

Vi è dunque in Italia una domanda, che ha insieme natura culturale e concretissime motivazioni pratiche, di strumenti traduttologici italo-cinesi adeguati alla quale il sistema non sembra per ora in grado di offrire una risposta. L'idea da cui questo volume ha origine è proprio quella – ambiziosa, ma non irrealistica – di fornire almeno alcuni standard traduttologici uniformi, nei quali i lemmi e le formule utilizzate in alcuni dei più diffusi atti processuali trovino in cinese la miglior corrispondenza possibile e che possano essere utilizzati per facilitare e migliorare il lavoro di interpreti e traduttori.

Si sono dunque selezionati sette tipologie di atti e di ciascuno di essi si è disposto un modello esemplificativo, con la sua traduzione in cinese e un'analisi delle scelte traduttologiche compiute (facendo frequente riferimento al diritto processuale civile cinese). A margine sono poi stati aggiunti alcuni commenti esplicativi; infine, si è raccolto un breve glossario bilingue sui vocaboli e le espressioni tecniche contenute nei modelli.

Per realizzare questo lavoro è stato naturalmente necessario integrare competenze sinologiche specialistiche e competenze giuridiche teoriche e professionali e adottare un metodo interdisciplinare. Si è deciso di cominciare con il processo civile di cognizione, sia per la sua priorità e centralità sistematica, sia per il suo rilievo socioeconomico, ma il progetto potrà in futuro ampliarsi ad altre tipologie di atti processuali e magari anche ad altre tipologie di documenti giuridici e persino ad altre aree settoriali.

Aumentare l'uniformità e accrescere il livello qualitativo delle traduzioni dei linguaggi specialistici italiani in cinese (e cinesi in italiano, naturalmente) è una sfida molto importante per il nostro paese, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista pratico. È una sfida che riguarda le istituzioni educative e amministrative, le associazioni di categoria, le imprese e le professioni, ognuna delle quali può apportare un proprio significativo contributo.

Le università italiane – Ca' Foscari *in primis* – stanno cercando di rispondere a tale sfida innovando la formazione sinologica per adattarla al crescente impatto della Cina e della lingua cinese sull'Italia e sulla comunità globale. Le chiavi per farlo sono principalmente due: una è proprio l'interdisciplinarietà, l'altra è il collegamento con i diversi settori della pratica.

Se si è deciso di pubblicare questo lavoro come primo volume della nuova collana dei Quaderni del Master in Global Management to China (GMC) è perché il GMC è un progetto di formazione per sinologi – nato dalla collaborazione di diverse università (Venezia, dove il corso ha sede, Roma Tre, Napoli Orientale, Macerata e Bergamo) con una serie di istituzioni, imprese e studi professionali operanti sull'asse Italia-Cina – che proprio nell'interdisciplinarietà e in un costante bilanciamento tra il rigore del metodo e l'approccio pratico trova la sua cifra più caratteristica e innovativa.

Questo Quaderno è pubblicato nell'ambito del progetto "Terminologia italo-cinese degli atti del processo civile" del Dipartimento di Studi sull'Asia e l'Africa Mediterranea dell'Università di Venezia Ca' Foscari e con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Si ringraziano sentitamente la Camera di Commercio Italo Cinese e l'Associazione degli Studi Legali Associati per il contributo concesso.

INTRODUZIONE

Il presente progetto di ricerca si colloca nel settore sinologico degli studi traduttologici e terminografici (italiano-cinese) aventi implicazioni e forte utilità pratica nell'esercizio di professioni inerenti servizi di consulenza a legali.¹ La prospettiva del progetto è multidisciplinare, interessando questo, appunto, tanto le scienze giuridiche e il diritto comparato, quanto la traduttologia. Oggetto dello studio è l'analisi della terminologia e delle espressioni complesse più ricorrenti in una selezione di **atti processuali civilistici** comunemente usati da legali italiani nello svolgimento della loro professione in qualità di rappresentanti e difensori di soggetti cinesi o in lite con controparte cinese.

In tal senso, lo stato dell'arte nel panorama italiano si caratterizza per una carenza di studi incentrati sul linguaggio cinese nel settore in esame: eccezion fatta per alcune traduzioni di testi normativi di stampo prettamente giuridico e non linguistico (ad esempio, la collana di leggi cinesi tradotte edite per i tipi della Giappichelli), pressoché privi di commento e analisi terminologica e, ad ogni modo, tradotti dal cinese all'italiano (e non viceversa), non vi sono studi che diano adeguata rilevanza ai motivi che soggiacciono alla scelta traduttiva.

Il Quaderno in oggetto permette di disporre di un volume di rapida consultazione, suddiviso per capitoli in base all'atto analizzato (es. procura alle liti, atto di citazione, atto di precetto, ecc.), in cui l'atto stesso viene *in primis* introdotto e illustrato in riferimento alla sua prassi d'uso italiana, e successivamente riportato in una possibile traduzione nella lingua cinese utilizzata in **Repubblica Popolare** (i.e. *putonghua* 普通话).²

Alla traduzione di ciascuno degli atti processuali analizzati segue poi la parte d'**analisi terminologica e traduttologica, focus del nostro studio**, volta a esporre la *ratio* che ha portato l'equipe alla traduzione adottata. Lungi dall'essere un mero lemmario a carattere prescrittivo, il volume si caratterizza, al contrario, proprio per l'importante presenza di dette sezioni esplicative che illustrano le ragioni che hanno condotto il nostro gruppo di ricerca alla formulazione dei vari traduenti in funzione di un puntuale raffronto tra i **significati giuridici** implicati dalla singola espressione italiana e dai traduenti

¹ Si ringrazia la Prof.ssa Tao Qian 陶乾 per aver pazientemente revisionato il Quaderno e per aver contribuito al suo perfezionamento con interessanti suggerimenti e annotazioni.

² Il *putonghua* ("lingua comune") o *hanyu* 汉语 ("lingua dell'etnia Han") è lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese (*Zhonghua Renmin Gongheguo* 中华人民共和国; di seguito: RPC o Cina continentale) dal 1956, ed è nota colloquialmente come "cinese" o "cinese mandarino". Tale dicitura, dunque, non comprende la lingua cinese parlata a Taiwan o a Hong Kong. La nostra trattazione non è pertanto da considerarsi riferita o riferibile alla traduzione di atti giuridici destinati a luoghi differenti dalla Cina continentale, come per esempio, appunto, Taiwan, Hong Kong o Singapore, in quanto il cinese ivi parlato e i relativi sistemi giuridici di riferimento differiscono da quelli impiegati in RPC.

plausibili. Infatti, contrariamente alla *communis opinio*, ma come noto in traduttologia,³ **non esiste corrispondenza univoca** tra parole ed espressioni di lingue differenti: la scelta del traduttore da impiegare è estremamente **soggettiva** e dettata, come mostra l'esistenza stessa del presente Quaderno, da criteri di varia natura, *in primis* dalla scelta del testo o dei testi funzionalmente simili scritti nella lingua nella quale si traduce, e parimenti dalla competenza del traduttore nel settore di pertinenza del testo (giuridico, nella fattispecie).

Metodo di ricerca e costituzione dell'equipe

Secondo l'apparato teorico di riferimento,⁴ la persona che traduce, in base alle proprie conoscenze enciclopediche e settoriali interpreta il testo, e in virtù delle proprie capacità di ricerca identifica il testo o i testi funzionalmente più simili a quello da tradurre nel Paese in cui è parlata la lingua verso la quale traduce. Tale modello sottolinea l'importanza della competenza extralinguistica settoriale, e ha reso infatti necessaria la costituzione di un'equipe composta da giuristi e avvocati, traduttori, linguisti e traduttologi esperti in ambito legale, che hanno rispettivamente redatto ed esposto la valenza giuridica e la funzione dei vari atti italiani, identificato atti cinesi funzionalmente simili (c.d. **testi paralleli**) o testi normativi cinesi affini, individuato possibili espressioni utili alla traduzione, redatto e infine verificato la traduzione.⁵

Come detto, il processo traduttivo è fortemente soggettivo e dipendente dalle modalità di interpretazione e di ricerca del traduttore: ne consegue che contrariamente al pensiero comune, non esiste generalmente *una* sola traduzione possibile, né esiste traduzione *fedele e letterale*⁶ tout court. Esistono bensì tante traduzioni quanti sono i traduttori che leggono un testo: le rilevanti differenze tra i sistemi giuridici di due Paesi (a maggior ragione di Paesi distanti anche geograficamente quali l'Italia e la Cina) e le macroscopiche discrepanze tra i modi di catalogare la realtà,⁷ infatti, fanno sì che sia normalmente

³ Si menzionano gli studi traduttologi dell'Europa orientale quali quelli compiuti da Lûdskanov (1967, 2008), Popovič (1975, 2010) e Torop (1995, 2010), volti, tra gli altri, a dimostrare l'impossibilità di parlare di "traduzione fedele" e di "corrispettivo" in traduzione, ben dimostrando quanto la traduzione – anche in settori tecnici e scientifici- sia atto creativo e soggettivo.

⁴ Lûdskanov, Popovič e Torop (*ibidem*; cfr. Mannoni 2015).

⁵ Nel corso della nostra trattazione faremo spesso riferimento, in guisa di testi paralleli, a testi e fonti online. I motori di ricerca, infatti, così come in generale i testi reperibili in rete, si comportano esattamente come *corpora linguistici* (i.e. insieme di testi) che permettono al linguista e al traduttore di esaminare, previa verifica della relativa attendibilità della fonte, la naturalezza di una scelta traduttiva e i contesti d'uso.

⁶ L'espressione «traduzione letterale» è di per sé ambigua e difficilmente definibile sebbene largamente usata dai non esperti del settore. In generale, è definibile come la traduzione ottenibile assegnando preventivamente a ogni parola del prototesto (c.d. "testo di partenza") una parola nella lingua del metatesto (c.d. "testo d'arrivo"). Questo tipo di procedimento si basa sulla convinzione che il traduttore scelto nella lingua del metatesto sia quello convenzionalmente (dal senso comune), tradizionalmente (dai dizionari bilingue) e generalmente assegnato come traduttore a una certa parola del prototesto (Mannoni 2015, pp. 23 e 28-*passim*).

⁷ Il fenomeno è noto in linguistica e traduttologia come *anisomorfismo* (cfr. Osimo 2004: p. 103-*passim*), già da tempo ripostulato da Eco nel celeberrimo volume intitolato appunto «Dire *quasi* la stessa cosa» (enfasi aggiunta): «[...] the mismatch between languages due to their syntactic, grammatical, semantic or social and cultural differences, is foregrounded as a major problem in bilingual dictionaries, for it greatly complicates

impossibile individuare il traduttore perfetto (comunemente ed erroneamente chiamato *corrispettivo* o *equivalente*) o prevederlo anzitempo. Sebbene tale principio sia rifiutato da una parte della dottrina e della giurisprudenza che ritiene invece possibile l'esistenza di una traduzione «[...] meramente meccanica, in quanto non esiste spazio per un'attività creativa» (Greco, Vercellone 1974: pp. 84-85), a maggior ragione se il testo traducendo è di natura "settoriale" (p. es. corrispondenza d'affari; cfr. Rescigno 1990: pp. 1-8), l'esistenza stessa del Quaderno che presentiamo oggi, munito di un approfondito commentario, porta alla luce uno dei processi mentali possibili che il traduttore di alto livello può seguire nella creazione della sua traduzione, tutt'altro che «mera trasposizione linguistica di termini in gran parte coatti e predeterminati (e comunque noti in anticipo)». ⁸

Ad esempio, se il pensiero comune vuole che la traduzione c.d. "letterale e fedele" del pronome personale "noi" sia immediata in tutte le lingue, è invece da notare, ad esempio, che una pubblicazione inglese è ritenuta oggettiva e scientifica anche se fa uso del pronome "I" ("io") in luogo del nostro plurale "noi"; nessun anglofono userebbe "we" ("noi") in un saggio – a meno che gli autori del saggio in questione non siano molteplici. La traduzione di "noi" con "we" sarebbe sì "letterale" – ovvero la prima accezione riportata su molti dizionari, ma lascerebbe intendere che il saggio è scritto almeno a quattro mani, e sarebbe dunque una traduzione infedele a tutti gli effetti. Le discrepanze tra due lingue (e dunque tra due modi di pensare) e la differente etimologia del lessico possono implicare anche apparenti "cadute di stile" (*register shift*) che spesso non è possibile evitare, e cui invece il traduttore può decidere di ricorrere in favore di una maggiore fruibilità e comprensione del testo.

Se pochi esempi sono sufficienti a mostrare la complessità del processo traduttivo, spesso ritenuto semplice e immediato, è evidente come tradurre testi giuridici implichi la necessità di una profonda conoscenza della valenza delle espressioni ivi riportate e, nondimeno, quello della prassi d'uso e di stesura di testi funzionalmente simili nei Paesi di riferimento. La scelta del testo parallelo, così come la consapevolezza delle sue strutture linguistiche che, di fatto, creano il testo e lo rendono efficiente e giuridicamente valido è infatti fondamentale ai fini dell'elaborazione di una traduzione di alto livello: degna di nota, in tal senso, è l'ulteriore difficoltà che abbiamo riscontrato nell'identificazione di testi paralleli simili a quelli italiani. Mentre è possibile, ad esempio, individuare un testo simile per funzione a una procura o a una relata di notifica, è invece impossibile individuare un testo altrettanto simile per composizione e struttura: gli atti processuali cinesi, infatti, si caratterizzano per la loro brevità ed estrema schematicità tabellare, cosicché i numerosi incisi e le frasi ampollose tipiche dell'esperienza italiana non trovano un "corrispettivo" cinese:

the presentation of translation 'equivalents'. [...] The word for 'bed' in any other language does not have precisely [...] [the same; N.d.R.] range of semantic discrimination.» (Ramussen 2010: p. 12)

⁸ Tribunale di Torino, 24 luglio 1995, in *Giustizia Civile*, 1996: pp. 871-873.

委 托 书

委 托 人	姓 名		性 别		国 籍	
	出生日期		证件号码			
	职 业		电 话			
	现 住 址					
受 托 人	姓 名		性 别		国 籍	
	出生日期		证件号码			
	职 业		电 话			
	现 住 址					
委托事项						
委托权限						
委托期限						

委托人: _____

Modulo cinese (RPC) per conferimento procura. L'immagine mostra un modulo per conferimento di procura: in alto vi sono gli spazi dedicati ai dati del mandante (cognome, nome, sesso, professione, numero di telefono, ecc.), sotto quelli dedicati al mandatario. Seguono poi tre celle aventi oggetto rispettivamente l'oggetto della procura, i poteri conferiti e il termine di validità della stessa. (Fonte: <http://rw.chineseembassy.org/chn/lsw/GZHRZ/P020100310605996819420.jpg>; 12/12/2015).

Destinatari e ambito d'impiego

Sebbene i documenti siano stati selezionati per essere utilizzati nell'ambito di un procedimento civile in Italia, la traduzione in cinese si rende opportuna anche qualora sussistano ragioni di conflitto della legislazione italiana con quella cinese, per l'occorrenza di situazioni giuridiche che presentino elementi di estraneità.

In tal senso, lo strumento può avere un utilizzo sia "nazionale", laddove la controversia coinvolga un cittadino cinese residente in Italia, sia, appunto, "transnazionale" o "internazionale" qualora il soggetto destinatario dei documenti sia un cittadino cinese residente in Cina.

L'attività di notificazione degli atti giudiziari all'estero potrebbe rappresentare, per esempio, atto prodromico indispensabile ai fini dell'instaurazione di un contraddittorio in ambito civile, commerciale e amministrativo; nel caso specifico della notifica di un atto giudiziario dall'Italia alla RPC, la necessità che l'atto sia corredato dalla traduzione asseverata nella lingua del Paese di destinazione è prescritta dall'accordo bilaterale Italia-RPC del 1991.

Oltre a facilitare, dunque, la notifica di atti amministrativi nel territorio della RPC, la definizione di uno standard traduttologico da applicare ai documenti selezionati si presterà a divenire un prezioso strumento a disposizione dei professionisti italiani impegnati nel fornire assistenza legale a cittadini cinesi, così come dei mediatori linguistico-culturali ai quali è normalmente richiesto di agevolare i cittadini stranieri nella piena comprensione degli atti.

Guida alla lettura

La parte centrale del presente studio si compone di sette capitoli ognuno dei quale è, come detto, incentrato su uno dei sette atti processuali selezionati per la trattazione. Il capitolo è introdotto dall'illustrazione dell'atto secondo il diritto italiano; alla sezione 1 di ogni capitolo vi è poi il modello italiano dell'atto formulato per la trattazione; alla sezione 2 segue la relativa traduzione cinese; infine, alla sezione 3, la disamina terminologica e giurisprudenziale. Le sezioni 1, 2 e 3 possono presentare a margine commenti o note ritenute interessanti o degne di note per ragioni via via differenti. Conclude la trattazione un glossario bilingue relativo a vocaboli ed espressioni di cui più approfonditamente nel corpo della trattazione. Il sistema di traslitterazione qui adottato è quello ufficiale della Repubblica Popolare Cinese, il pinyin (*hanyu pinyin* 汉语拼音). Per una maggiore fruibilità del testo, riportiamo alla prima occorrenza delle parole cinesi sia il pinyin che i caratteri, e dalla seconda occorrenza in poi solamente la traslitterazione in pinyin, con l'esclusione dei caratteri cinesi.

SELEZIONE DI ATTI PROCESSUALI

1. PROCURA ALLE LITI

La procura alle liti (art. 83 c.p.c.) è l'atto per mezzo del quale la parte incarica il difensore a rappresentarla in giudizio, e quindi a compiere e ricevere in sua vece tutti gli atti del processo. La procura alle liti si distingue in *generale* e *speciale* a seconda che sia conferita, rispettivamente, per una serie indefinita o per una specifica, singola controversia.

La procura alle liti c.d. *speciale* può essere apposta in calce (e cioè alla fine) o a margine dell'atto giudiziario che segna l'esordio della parte nel giudizio; essa deve contenere tutte le informazioni necessarie all'individuazione del conferente e del suo difensore e i poteri di quest'ultimo. Qualora il cliente sia una società o altro ente collettivo, la procura riporterà la carica ("nella sua qualità di") e i poteri rappresentativi ("legale rappresentante pro tempore") del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto loro.

La legge nulla dispone circa i requisiti della procura alle liti, limitandosi a chiarire che «quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono a essa espressamente riservati» (art. 84, co. I, c.p.c.). La procura generalmente si articola enumerando alcuni fra i principali atti che il difensore potrà porre in essere in giudizio (come nella nostra formula a seguire, dai punti 1. A 7.) e, in particolare, quelli più frequentemente utilizzati.

L'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c. precisa che la procura speciale alle liti si presume conferita per un determinato *grado* del procedimento, dove per grado si intende *fase* del suo svolgimento avanti il giudice adito per la prima volta (per esempio in Tribunale) o in sede di impugnazione (per esempio in Corte d'Appello). È appena il caso di osservare che, proprio per superare tale presunzione, usualmente il difensore si fa incaricare per "ogni fase, stato e grado" del processo, evitando così il conferimento di procure supplementari da parte del cliente.

Il conferimento della procura si realizza con la sottoscrizione dell'interessato e con l'autenticazione di essa da parte del difensore, che certifica che la firma è stata apposta in sua presenza da soggetto di cui ha accertato l'identità.

1.1. Modello italiano

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto, nato a, il giorno e residente in, nella sua qualità di e legale rappresentante di, C.F. e/o p.IVA, con sede in, via, iscritta al registro delle imprese di al n. (la “Società”), informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28 del 2010 e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché della possibilità di ricorrere al procedimento di cui alla Legge n. 162 del 2014,

mediazione Il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 concerne l’istituto della mediazione.

legge n. 162 del 2014 La Legge 10 novembre 2014, n. 162 istituisce la c.d. convenzione di negoziazione assistita.

dichiara

di nominare e costituire quale procuratore della Società l’Avv., domiciliato per la qualifica presso lo studio, in, via, n., affinché il nominato procuratore, possa

rappresentare e difendere la Società

nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di contro la Società in ogni fase e grado, inclusa la fase di impugnazione ed esecuzione, esercitando i poteri connessi al mandato alle liti, ivi compresi quelli di: agire in giudizio dinanzi a qualsiasi Giudice e difendere la Società ex artt. 82 e 83 c.p.c.; formulare domande (anche nuove e riconvenzionali), chiamare i terzi in giudizio; rinunciare alle domande, conciliare e accettare le rinunce sottoscrivendo i relativi atti e rilasciando quietanze, con il previo consenso scritto della Società; agire e resistere in sede cautelare; rendere le dichiarazioni di cui agli artt. 183 e 185 c.p.c., rispondere all’interrogatorio libero in luogo della parte, deferire e riferire il giuramento; farsi sostituire, nominare avvocati e procuratori con tutti gli occorrenti poteri; associare altri avvocati nella difesa con-

artt. 183 e 185 del c.p.c. Il riferimento sottolinea che la parte, nel conferire il mandato, è consapevole che il difensore potrà, in sua vece, fornire al giudice i chiarimenti necessari (art. 183, co. IV, c.p.c.) o, appunto, rispondere all’interrogatorio libero di cui all’art. 185 c.p.c. (sia pure se autorevole giu-

ferendo loro ogni inerente ed occorrente potere; eleggere domicilio ai fini della causa. Reso edotto dei miei diritti ex D.Lgs. 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto consenso ai sensi degli artt. 13-23 del D.Lgs. 196/03 all'utilizzo e al trattamento dei miei dati personali. Firma del legale rappresentante di

risprudenza non ritenga sufficiente una mera previsione di tale facoltà all'interno della procura alle liti quando anche collegata al potere di conciliare e transigere la lite).

È autentica la sottoscrizione:

Avv.

1.2. Traduzione in cinese

(诉讼)授权委托书

本人[姓名], [出生日期]于[出生地]出生, 住[·]市[·]路[·]号, 以其[·]的职务和[公司名称]法定代表人⁹的身份, 公司住所为[·], 纳税人识别号和增值税号码[·], 登记于[·]意大利工商行政管理局,¹⁰ 注册号[·](la “Società”), 已知悉可以依照 2010 年第 28 号法令第 4 条第 3 款的规定采用调解程序以及该法令第 17 条和第 20 条规定的税收优惠, 并可以依照 2014 年第 162 号法律采用相关的程序,

声明

任命并委托[律师名称]律师为公司的诉讼代理人, 职务住所位于[·]律师事务所, 地址: [·]市[·]路[·]号作为[·]代理律师, 委托权限为:

代理公司并为公司辩护

在[·]法院审理的我方与[·]公司一案中, 不论任何阶段和级别, 包括上诉与再审以及执行阶段, 行使有关授权委托书的权限, 其中包括:

依照意大利民事诉讼法典第 82 条和 83 条的规定向任

shouquan weituoshu 授权委托书
La procura alle liti nel diritto cinese è disciplinata dalla Legge di procedura civile (*Minshi Susong Fa* 民事诉讼法; di seguito LPC) della RPC (2012), nello specifico dagli articoli 57 e ss.

quanxian 权限 Per accettare, rinunciare, modificare le domande, conciliare, formulare domande riconvenzionali e ricorrere in appello è necessaria un'autorizzazione specifica del mandante (art. 59 LPC e art. 89

⁹ Le parti o i rappresentanti legali di una persona giuridica (es.: *gongsi fadeng daibiaoren* 公司法定代表人; “rappresentante legale di una società”) possono rispettivamente nominare fino a un massimo di due procuratori alle liti (*susong dairen* 诉讼代理人), designati tra le figure di un avvocato o praticante, un parente del mandante, un cittadino segnalato dalla comunità, dall'unità di lavoro, dai gruppi sociali dei quali il mandante fa parte (art. 58 LPC).

¹⁰ La registrazione delle società in Repubblica Popolare Cinese avviene presso la *gongshang xingzheng guanli ju* 工商行政管理局 (“Ufficio per la gestione amministrativa dell'industria e del commercio”), che assolve dunque, funzionalmente, alle medesime finalità del Registro delle Imprese italiano. Si prospettano dunque due possibili traducanti per “Registro delle Imprese”: da un lato un traducante “parola per parola”, *qiye zhuce ju* 企业注册局, “ufficio per la registrazione delle imprese”, inesistente in RPC e dunque straniante per un lettore cinese, dall'altro quello di *gongshang xingzheng guanli ju*, che immediatamente suggerisce al fruitore del testo la funzione stessa dell'ufficio e dunque il senso.

何法院提起诉讼并为公司辩护；
提出请求（包括新的诉讼和反诉请求），申请第三人参加诉讼；
事先获取公司书面同意的情况下，放弃诉讼请求，进行和解和接受弃权声明书签署相关文书并出具收据。
在本诉讼中提起保全措施或对保全措施提出抗辩。
出具意大利民事诉讼法典第 183 条和 185 条规定的声明文件，回应非正式询问²，作出宣誓以及要求对方当事人作出宣誓；依所有必要的权限转委托；让其他律师参与诉讼，授予他们所有相关必要的权限；确定诉讼联络地址。

dell'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della LPC).

我已知悉：本人享有第 196/03 号法令规定的权利，且仅在上述委托书的执行中将会处理个人信息。我同意依照第 196/03 号法令第 13 条至第 23 条的规定使用和

[公司名称]法定代表人签字
签字属实：
(律师签字)

²在此类询问中，其回答不产生证明作用，并且不构成自认

1.3. Commento alla traduzione

Procura alle liti (*susong*) *shouquan weituoshu* (诉讼) 授权委托书

In assenza, allo stato dell'arte, di un valido volume di consultazione per la terminologia bilingue italiano/cinese, facciamo *in primis* riferimento alla nozione anglosassone di “Power of Attorney” e consultiamo, a mero titolo informativo, dizionari bilingue inglese-cinese. Lo *Han Ying – Ying Han Shuangxiang Falü Cidian* 英汉—汉英双向法律词典 (“Dizionario giuridico cinese-inglese, inglese-cinese”; di seguito “HYH”) suggerisce come possibili traduttori cinesi le espressioni *weituoshu* 委托书 e *shouquanshu* 授权书, indicanti il documento formale (*shu* 书) di un generico “affidamento” (*weitu* 委托) non meglio specificato il primo, quello di un “conferimento” di diritti, il secondo (HYH, p. 339). La Legge di procedura civile (*Minshi Susong Fa* 民事诉讼法; di seguito “LPC”) della RPC (2012) parla di *shouquan weituoshu* 授权委托书, ovvero di “documento (*shu*) per l'affidamento (*weitu*) e il conferimento di diritti”. Tuttavia, nelle norme contemplate nella sezione dedicata ai procuratori alle liti, la LPC menziona i *susong dailiren* 诉讼代理人 (“rappresentanti” *dailiren* 代理人), e dunque “procuratori” nominati in un procedimento (*susong* 诉讼); per questo motivo, al fine di tradurre il concetto di procedimento giuridico implicato da “*ad litem*” (“alle liti”), e tenendo conto della diffusione a livello ufficioso dell'espressione *susong shouquan weituoshu* 诉讼授权委托书, tale traduttore ci pare ammissibile, se non corretto.¹¹

Nomina e costituisce *renming he weitu* 任命和委托

Il mandante *nomina e costituisce* il proprio mandatario; ed è proprio questo binomio, centrale nell'atto di procura, a rappresentare un'importante difficoltà traduttologica. Da un lato, i dizionari generalmente traducono i due verbi rispettivamente con *renming* 任命 e *jianli* 建立, sebbene di fatto entrambi non compaiano in questo tipo di atto cinese –e specialmente il secondo è assolutamente fuori contesto, essendo di ambito perlopiù edilizio e adoperato col significato di “costruire”. Intendiamo qui “nominare e costituire” come un binomio fisso¹² che traduciamo facendo riferimento alla denominazione cinese stessa di Procura alle Liti (*weituoshu*), ovvero recuperando il verbo *weitu* e accostandolo al verbo “nominare” (*renming*), che sebbene poco frequente nelle procure cinesi, come detto molto più schematiche, è comunque funzionale al testo, giacché ci permette di introdurre similmente all'italiano il nome del mandatario.

¹¹ L'espressione è largamente utilizzata in siti web che forniscono modelli di atti processuali cinesi (es.: <http://www.chengyi-law.com/chengyi/xz1/201082317130781.html>; 18/09/2015).

¹² Concetto noto alla letteratura scientifica inglese come “gemelli siamesi” (*siamese twins*) o “espressioni congelate” (*freezes*, ecc.). Ad esempio, frequentemente, nel linguaggio giuridico inglese, troviamo espressioni quali “null and void” per indicare il concetto di nullità di un atto. Cfr. Gramley, Pátzold 2004: p. 58.

Impugnazione *shangsu yu zaishen* 上诉与再审

Complessa è altresì la traduzione del concetto di “impugnazione”, che costituisce una macrocategoria implicante, tra gli altri, anche l’appello e il ricorso in cassazione; tale categoria è tradizionalmente tradotta in cinese con *shangsu* 上诉. Il dizionario *Xinbian Changyong Falü Cidian* 新编常用法律词典 (di seguito XCFC) definisce *shangsu* come l’azione attraverso la quale le parti possono rivolgersi a un tribunale di livello superiore al fine di ottenere un nuovo giudizio, entro i termini legali e prima che la sentenza, decreto, ovvero decisione del giudice abbia acquisito efficacia. Oltre a *shangsu*, nella LPC possono essere individuati altri termini riconducibili all’interno di tale categoria rappresentata da “impugnazione”; in particolare, si tratta, nello specifico, di *zaishen* 再审 e *chongshen* 重审 (entrambi indicanti “processare nuovamente”), distinti in quanto il primo è impiegato anche quando sono le parti a richiedere un nuovo giudizio, mentre il secondo richiama un’azione che viene compiuta dal tribunale, nello specifico quando il giudice rimanda il caso affinché venga istruito un nuovo processo. Diversamente da *shangsu*, infine, *zaishen* ricorre nei casi in cui la sentenza ha già acquisito efficacia. Di conseguenza, l’espressione utilizzata per tradurre il concetto di “impugnazione” è il binomio *shangsu* e *zaishen* (dunque: *shangsu yu zaishen* 上诉与再审).

Poteri *quanxian* 权限

Il concetto di “potere” è centrale in una procura di diritto italiano; il termine cinese *quan* 权 in base al contesto può indicare sia poteri (*quanli* 权力, *quanxian* 权限) sia diritti (*quanli* 权利). Per tale ragione, a un’espressione generica come *you quan* 有权 (“avere il potere, avere il diritto, avere la facoltà”), abbiamo preferito l’utilizzo del termine *quanxian*, che ricorre sia nel testo della LPC all’articolo 59, sia in molti modelli di procura alle liti reperibili online.

Rinuncia alle domande *fangqi susong qingqiu* 放弃诉讼请求

Nel rinunciare alle domande (ovvero rinuncia all’azione), l’attore si preclude la possibilità di proporre successivamente la stessa domanda in sede giudiziale distinguendosi in questo dalla rinuncia agli atti per la quale è inoltre necessaria l’accettazione della controparte. Nella LPC è possibile individuare due espressioni, in particolare, che possono essere equiparate a quanto citato nel testo in italiano: si tratta nello specifico di *fangqi susong qingqiu* 放弃诉讼请求 (“rinunciare alle richieste del giudizio”) e *chesu* 撤诉 (“rinuncia all’azione”). Dalla lettura della LPC non emerge chiaramente la differenza tra i due istituti. Tuttavia l’art. 214 c. 1 dell’Interpretazione della Corte Suprema del Popolo (*Zuigao Renmin Fayuan* 最高人民法院; di seguito “CSP”) riguardo l’applicazione della LPC del 2015 suggerisce un’interpretazione di *chesu* che nel lettore italiano richiama la categoria di rinuncia agli atti poiché prevede che l’attore possa proporre nuovamente al tribunale competente la stessa domanda giudiziale alla quale precedentemente aveva rinunciato. Inoltre, anche dalla dottrina, si evince una somiglianza tra *fangqi susong qingqiu* e il

principio della rinuncia all'azione da un lato, e tra *chesu* e la rinuncia agli atti dall'altro, soprattutto se in riferimento agli ordinamenti stranieri.

Agire e resistere in sede cautelare *zai susong zhong tiqi baoquan cuoshi huo dui baoquan cuoshi tichu kangbian* 在本诉讼中提起保全措施或对保全措施提出抗辩

Al fine di tradurre il punto l'espressione "in sede cautelare", abbiamo ritenuto corretto confrontarlo col concetto di *baohuan cuoshi* 保全措施 espresso agli articoli 100 e 101 LPC e all'articolo 152 dell'Interpretazione della CSP riguardo l'applicazione della LPC, nei quali è prevista dal legislatore la possibilità di ricorrere, su istanza di parte, a dei provvedimenti cautelari qualora si verificano difficoltà in fase di esecuzione della sentenza oppure ci siano rischi di danni alle persone.

Deferire e riferire giuramento *zuochu xuanshi yiji yaoqiu duifang dangshiren zuochu xuanshi* 作出宣誓以及要求对方当事人作出宣誓

Il giuramento decisorio è un mezzo di prova con cui la parte, sprovvista generalmente di una più soddisfacente alternativa sotto il profilo istruttorio, sfida l'altra a giurare sulla verità di alcuni fatti di causa. La stessa parte può a sua volta "riferire" il giuramento all'avversario finché non abbia dichiarato di essere pronta lei stessa a giurare. Da un'attenta ricerca nelle leggi e nella dottrina cinesi non emerge la presenza di tale istituto nell'ordinamento della RPC, e non è dunque possibile ricorrere a una categoria simile. Sebbene sia possibile trovare in rete una certa corrispondenza tra l'espressione inglese *decisive oath* e *jueding xing xuanshi* 决定性宣誓 ("giuramento decisivo"), abbiamo tuttavia preferito ricorrere alla creazione *ex novo* di un'espressione quale *zuochu xuanshi yiji yaoqiu duifang dangshiren zuochu xuanshi* 作出宣誓以及要求对方当事人作出宣誓 ("giurare e chiedere che l'altra parte giuri"). Tale formula, infatti, è categorizzabile dal punto di vista traduttologico come *espansione*, ed esplicita il senso inteso dall'italiano: permette dunque, al fruitore cinese, di comprendere la categoria alla quale si sta facendo riferimento, ed è funzionalmente simile al contenuto italiano.

2. ATTO DI CITAZIONE

L'atto di citazione ha la funzione di instaurare il processo ed è finalizzato a realizzare l'incontro fra il soggetto che chiede la tutela giurisdizionale (l'attore, per il tramite del suo avvocato, al quale ha conferito la procura), quello nei cui confronti la domanda è rivolta (il soggetto "citato", cioè il convenuto) e il Giudice.

Va subito chiarito che per Giudice si intende l'Ufficio Giudiziario competente, che nella formula che abbiamo scelto è il Tribunale, ma potrebbe essere anche il Giudice di Pace, individuato da chi propone la domanda secondo le regole stabilite dagli artt. 7 e ss. C.p.c. e con le forme degli artt. 316 e ss. C.p.c.

La modalità con la quale l'atto di citazione viene portato a conoscenza del soggetto cui è rivolto (il convenuto) è detta notificazione; il Giudice, invece, avrà contezza della causa dopo che l'attore avrà depositato in Tribunale (oggi virtualmente, secondo le nuove norme sul c.d. processo telematico) il proprio fascicolo, contenente, appunto, l'atto di citazione notificato e i documenti allegati, in regola con il pagamento del c.d. contributo unificato.

Come recita l'art. 163, co. 3, c.p.c., l'atto di citazione deve contenere obbligatoriamente alcune indicazioni utili a costituire il contraddittorio fra le parti, e cioè ad agevolare l'identificazione dei soggetti della causa:

- il Giudice avanti il quale la domanda si propone;
- le generalità dell'attore e del convenuto ed eventualmente delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono (o la loro denominazione e il riferimento a chi ne ha la rappresentanza in giudizio in caso siano persone giuridiche);
- il nome, il cognome, l'indirizzo di studio, il codice fiscale e l'e-mail certificata dell'avvocato dell'attore e l'indicazione della procura conferitagli (talché nel processo civile avanti il Tribunale è obbligatoria l'assistenza tecnica del difensore);
- la data della prima udienza e l'invito al convenuto di costituirsi (con un atto speculare all'atto di citazione: la comparsa di risposta) nei venti giorni antecedenti il giorno dell'udienza, con l'avvertimento che se il convenuto non rispettasse il termine incorrerebbe nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.

Mentre tutte le udienze successive alla prima vengono fissate di volta in volta dal Giudice, è compito dell'attore indicare la data del primo incontro, rispettando i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.

L'atto di citazione deve poi contemplare alcuni elementi funzionali a far comprendere al convenuto e al Giudice che cosa si chiede (la cosa oggetto della domanda, in es. "la somma di euro 10.000") e le ragioni di fatto e di diritto che sostanziano tale pretesa: l'attore dovrà quindi spiegare quello che è accaduto (i fatti) supportando giuridicamente (e qui è il riferimento agli elementi di diritto) la richiesta al Giudice, nella sezione denominata conclusioni, di un provvedimento a lui auspicabilmente favorevole e sfavorevole all'altra parte.

Per corroborare la domanda l'attore deve indicare specificamente i mezzi di prova di cui intende valersi: per questo motivo allegherà alla citazione la documentazione ritenuta più interessante, potrà formulare fin da subito alcuni quesiti (capitoli di prova) da sottoporre a persone che possono essere venute a conoscenza dei fatti di causa (testimoni o testi), chiederà magari la nomina di un consulente tecnico, sapendo tuttavia che vi sarà la possibilità di predisporre più compiutamente la propria strategia probatoria anche in un secondo momento, dopo aver letto la costituzione del convenuto, con una serie di memorie successive a ciò dedicate (art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.).

2.1. Modello italiano

Tribunale di

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse di Alfa S.p.A., C.F. e P.IVA con sede legale in, via, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. in, via..... (C.F., PEC) dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto, con numero telefax per comunicazioni ed avvisi,

- attrice -

contro

Beta S.p.A. con sede legale in, via....., in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*,

- convenuta -**IN FATTO**

.....

in fatto In questa sezione va determinata la cosa oggetto della domanda e introdotta l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda stessa, ex art. 163 c.p.c.

Sicché, allo stato, altra soluzione non è offerta all'attore, se non quella di far accertare, in sede giudiziale, la fondatezza dei propri assunti. Il tutto alla stregua delle seguenti ragioni di

DIRITTO

A.
 B.
 C.

diritto In questa sezione vanno esplicitati gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ex art. 163 c.p.c.

Tutto ciò premesso, Alfa S.p.A., nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

CITA

Beta S.p.A., con sede in, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a comparire davanti al Tri-

cita Nell'atto di citazione è essenziale (a pena di nullità dell'atto stesso) l'indicazione dell'udienza di comparizione. Si usa invece il termine *desiderandi*, o similare, per indicare che

bunale di, Sezione e Giudice designandi, all'udienza del, ore di rito, invitandola a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza di costituzione, si procederà in sua dichiaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:

in via preliminare:

.....

nel merito:

- accertare, per le ragioni sopra esposte, l'inadempimento di Beta S.p.A.
- rigettare ogni pretesa di Beta S.p.A. nei confronti di Alfa S.p.A.;
- condannare Beta S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento dei danni subiti da Alfa S.p.A., liquidati nella somma di euro, con la rivalutazione e gli interessi dalla scadenza al saldo, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, da liquidarsi – se del caso – anche in via equitativa.

In via istruttoria:

- (esempio) ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione di copia conforme dei seguenti documenti:
- (esempio) disporre consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere-accertare-quantificare etc.

Oltre all'atto notificato, si producono i seguenti documenti:

1.
2.

alcuni elementi non sono conoscibili all'atto della notifica della citazione (la Sezione cui apparterrà il Giudice assegnatario della causa, e il nominativo di costui).

conclusioni Le conclusioni hanno la funzione di esplicitare la richiesta che l'attore presenta al Giudice, individuando il contenuto del provvedimento richiesto.

in via istruttoria In questa sezione si indicano specificamente i mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e, in particolare, i documenti che offre in comunicazione, ex art. 163, co. 3, n. 5 c.p.c.

3.

Spese e competenze interamente rifuse.

Il valore della presente causa è euro, più interessi pari ad, per un totale di euro, e il contributo unificato ammonta a euro

Luogo e data

Avv.

PROCURA

(si veda il modello della Procura alle liti)

RELAZIONE DI NOTIFICA

(si veda il modello della Relata di notifica)

2.2. Traduzione in cinese

.....法院
起诉状

为 Alfa S.p.A.公司的利益, 公司纳税人识别号和增值
税税号为..... 住所为.....市.....路...., 由临时法定代
表人 Dott.代表, 选定的通信地址为.....律师的
事务所, 其位于.....市.....路(纳税人识别号....., 认证邮箱.....)。依照本
文书页底的诉讼授权委托书, 由该律师为原告公司进
行代理和辩护, 用于本案联络和通知的电话传真
为.....

- 原告 -

与

Beta S.p.A. 公司, 其住所为.....市,路, 由临时
法定代表人代表

- 被告 -

事实依据

.....
.....
.....
.....

shishi yiju 事实依据 L'atto di cita-
zione in Cina deve contenere le
seguenti informazioni rispettiva-
mente dell'attore e del convenuto: il
nome, il sesso, l'età, l'etnia di appa-
rtenenza, l'occupazione, l'unità di
lavoro, l'indirizzo e i dati per con-
tattarlo; le domande, i fatti e le mo-
tivazioni della controversia; le pro-
ve e le fonti delle prove, i nomi e
gli indirizzi dei testimoni (art. 121).

目前, 原告只能请求法院查明他所主张的事实真相。
理据如下:

法律依据

- A.
- B.
- C.

综上所述, Alfa S.p.A.公司, 由其临时法定代表人代
表, 住所如上, 由上述诉讼代理人进行代理和辩护,

起诉

Beta S.p.A.公司，住所为, 由其临时法定代表人代表，前往.....法院指定的部门和审判长，参加[日期]的审理，应到时间为。按照意大利民事诉讼法典第 166 条的规定的方 式，被告必须在开庭审理前 20 日内由诉讼代理人递交答辩状，明确警告其若超过上述期限应诉造成意大利民事诉讼法典第 38 条和第 167 条规定的失效，且不应诉造成缺席审判，审理内容如下：

结论

请求法院判令，
 驳回与事实、法律和证据不相符的所有请求、申请和异议。

首先：

.....

事实和法律依据：

- 根据上述理由，确认 Beta S.p.A.....的不履行行为。
- 驳回 Beta S.p.A.公司对 Alfa S.p.A.公司提出的所有要求
- 判处由在任法定代表人代表的 Beta S.p.A 公司赔偿 Alfa S.p.A 公司所遭受的损失共计...欧元，包括自支付期限到偿还之日的升值和利息，或诉讼中确认的更高或更低的赔偿数额，必要时以公平原则进行清算。

证据依据：

- (举例) 依照意大利民事诉讼法典第 210 条的规定责令被告出示以下文件的公证副本：
- (举例) 出具专家顾问的意见进行描述、证实和测量等 ...

除了送达文件，提供以下文件：

- 1.
- 2.

3.

诉讼标的额为...欧元，利息..... 欧元，总计..... 欧元；因此，因此，案件受理费为..... 欧元。

地点和日期
律师(签字)

诉讼授权委托书

送达回证

2.3. Commento alla traduzione

Atto di citazione *qisu zhuang* 起诉状

Da un'attenta lettura degli articoli della LPC e da alcuni modelli reperibili in rete è possibile dedurre che l'atto introduttivo di un procedimento civile di diritto cinese (*qisu zhuang*) presenta delle somiglianze con il ricorso del diritto italiano. Come accade per il ricorso – utilizzato in Italia principalmente nel rito del lavoro e in altri processi speciali – anche nell'atto di citazione cinese il coinvolgimento del convenuto avviene in un secondo momento, cioè dopo che la domanda ha ricevuto un vaglio dell'Autorità. Sebbene il *qisu zhuang* manchi della *vocatio in ius* (convocazione in giudizio), tuttavia appare come sia questo il traduttore maggiormente funzionale per la tipologia di traduzione in esame, anche rispetto al plausibile *chuanpiao* 传票 (in inglese *summons*) che richiama un documento emesso dal tribunale con il quale le parti vengono convocate davanti al giudice. Un'eventuale alternativa a quella qui adottata potrebbe essere il ricorso a un'espansione binomica risultante nell'uso congiunto delle espressioni *qisu zhuang he chuanpiao* 起诉状和传票 in modo da integrare la presentazione delle richieste dell'attore con la *vocatio in ius*. L'importanza del ruolo del tribunale e di converso la mancanza di autonomia delle parti nella fase precedente al ricorso al tribunale sono ulteriormente accentuate dall'art. 119 della LPC, che stabilisce che la corte, una volta ricevuta la richiesta dell'attore, debba decidere se “accogliere” (*shouli* 受理) la domanda, con una prognosi di ammissibilità (alla conformità con l'articolo 119 della LPC).

Costituzione e comparizione in giudizio del convenuto *you susong dailiren dijiao dabian zhuang* 由诉讼代理人递交答辩状, *yingsu* 应诉 e *canjia susong* 参加诉讼

La traduzione di questi due termini presenta molte difficoltà dal momento che, sebbene sia possibile individuare nel testo della LPC delle espressioni riconducibili ai concetti giuridici veicolati dai termini “costituirsì” e “comparire”, le modalità con le quali queste due azioni, e in particolare la prima, si attuano nel contesto cinese differiscono dall'ordinamento italiano. Nel diritto italiano il convenuto si costituisce in giudizio con il deposito della comparsa di risposta presentata da un avvocato munito di procura alle liti presso il tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione; superati i termini il convenuto potrà ancora costituirsi, ma incorrerà nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.. Diversamente, il diritto cinese stabilisce che il convenuto, una volta ricevuta la notificazione da parte del tribunale dell'atto di citazione, debba entro quindici giorni depositare in tribunale la comparsa di risposta (*dabian zhuang* 答辩状). Qualora ciò non accada, il convenuto rinuncia al proprio diritto a difendersi in forma scritta, ma potrà ugualmente presentarsi in tribunale e partecipare attivamente al processo anche privo di difesa tecnica, ben potendo conferire l'incarico di rappresentanza ad altri soggetti (cfr. sezione Procura alle Liti). Nella LPC possiamo individuare in particolare due espressioni che richiamano le categorie in questione, rispettivamente *daoting* 到庭 (“giungere in tribunale”) e *canjia susong* 参加诉讼 (“prendere parte alla controversia”). L'articolo

144 LPC, in particolare, prevede che laddove il convenuto, ricevuta la *vocatio in ius*, si rifiuti senza un giustificato motivo di presentarsi in tribunale o abbandoni l'udienza senza l'autorizzazione del tribunale, quest'ultimo possa emettere la sentenza in assenza del convenuto. Questo articolo, unitamente al 143 sull'assenza dell'attore, può in un certo qual modo richiamare i concetti relativi alla costituzione (inteso qui come presentarsi in aula) e alla contumacia (*quexi* 缺席). È inoltre possibile riscontrare in numerose sentenze l'utilizzo dell'espressione *bu daoting canjia susong* 不到庭参加诉讼. Data la centralità della formula della *vocatio in ius* nell'atto di citazione italiano, abbiamo preferito ricorrere a una perifrasi che in modo chiaro esprima il termine "costituirsi": *you susongdailiren dijiao dabian zhuang* 由诉讼代理人递交答辩状 ("per mezzo di un avvocato depositare la comparsa di risposta") e *yingsu* 应诉 ("rispondere alla citazione"), che include dunque l'azione di rispondere attraverso la comparsa di risposta. Invece, per "comparire", riteniamo che l'espressione *canjia* ("prendere parte; partecipare") possa essere utilizzata in questo contesto con tale valenza conformemente a quanto riscontrato nel testo della LPC.

Contributo unificato *anjian shoulifei* 案件受理费

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è una tassa da pagarsi in relazione al valore della causa per ciascun grado di giudizio. Nell'ordinamento cinese non esiste una tassa corrispondente, ma è comunque possibile individuare un buon equivalente funzionale nell'espressione *anjian shouli fei* 案件受理费 ("spese di accoglimento della causa"). La scelta traduttiva è dettata principalmente dall'analisi degli articoli delle Misure per il pagamento delle spese della causa (*susong feiyong jiaona banfa* 诉讼费用交纳办法), che distinguono le spese in "spese per l'accoglimento della causa",¹³ "spese per le richieste" (es. decreti ingiuntivi, provvedimenti cautelari) e "spese per i testimoni, i consulenti ecc.". L'articolo 7 delle Misure stabilisce che si debbano ricomprendere nelle c.d. spese di accoglimento della causa quelle relative all'accettazione del caso in primo e secondo grado (all'articolo 13, invece, viene determinato l'ammontare di queste spese in base al valore della causa).

¹³ L'utilizzo del termine "accoglimento" non è da interpretare alla luce del diritto italiano, ma in base a quanto stabilito dall'articolo 119 della LPC (cfr. commento "Atto di citazione").

3. RELATA DI NOTIFICA

La relata di notifica, o relazione di notifica, è la certificazione dell'avvenuta notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario (o avvocato a ciò abilitato, con le forme e le limitazioni della Legge 21 gennaio 1994, n. 53) di copia integrale di documenti, o atti processuali in genere, che gli sono stati consegnati in originale dalla parte istante.

Nel momento dell'esecuzione della notifica, l'ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale, con la conseguenza che la relazione di notifica, riportante l'attestazione di conformità della copia all'originale in suo possesso e quella di avvenuta consegna dell'atto al destinatario, fa piena prova di autenticità.

Senza in questa sede addentrarci nella disciplina prevista per le notificazioni di atti informatici o eseguite telematicamente, corre l'obbligo di osservare che la relazione di notifica va generalmente apposta in calce all'atto (e alla copia) cui si riferisce, seguendo sull'ultima pagina di esso, oppure sul retro dell'ultima pagina o su foglio a parte unito al documento.

L'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione di notifica, la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità e, nel caso non sia l'effettivo destinatario, la sua qualità in relazione a quest'ultimo. L'art. 138, co. I, c.p.c. stabilisce infatti che l'ufficiale giudiziario esegua la notificazione di regola mediante la consegna «a mani proprie» del destinatario, ovvero, nel caso ciò sia impossibile, «a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (...)» o, «in mancanza, al portiere dello stabile dov'è la abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla» (art. 139, co. 2 e 3, c.p.c.).

La legge prevede inoltre una serie articolata di norme che stabiliscono la possibilità di notifica a persone giuridiche (art. 145 c.p.c.), a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.), presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.) o come deve comportarsi l'ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia (art. 140 c.p.c.) o quando il destinatario non sia residente, né dimorante o domiciliato in Italia (art. 142 c.p.c., che tuttavia opera solo nei casi in cui non è possibile eseguire la notifica in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200) o quando siano sconosciuti residenza, dimora o domicilio (art. 143 c.p.c.).

3.1. Modello italiano

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di [nome di chi agisce in giudizio], rappresentato e difeso come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni della Corte d'Appello/Tribunale di, ho notificato il retro-esteso atto di citazione/ricorso (e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza) a:

.....C.F....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sua sede inmediante consegna di copia conforme all'originale (in lingua italiana unitamente alla traduzione in lingua) a mano di

(ovvero a mezzo del servizio postale, con lettera raccomandata A/R n., spedita dall'ufficio postale di, in data corrispondente a quella del timbro postale).

relata Pur essendo atto dell'ufficiale giudiziario, è di uso comune che la relazione di notifica sia materialmente precompilata dall'avvocato in calce all'atto. È l'avvocato, di norma, che indica l'atto di cui chiede la notifica (per esempio l'atto di citazione o il ricorso).

a mezzo del servizio postale L'ufficiale può procedere a notifica anche ai sensi dell'art. 149 c.p.c. È da notare che la Legge n. 53/1994 consente anche all'avvocato autorizzato dal proprio Ordine di appartenenza di procedere alle notifiche di certi atti a mezzo del servizio postale.

3.2. Traduzione in cinese

送达回证

依 [原告的姓名或名称] 请求, 该原告依照诉讼授权委托书由诉讼代理人进行代理和辩护, 本人作为 上诉法院/法院送达和执行办公室的委派送达人, 已将所附的起诉状/上诉状 (以及开庭审理的通知) 送达至:

[受 送 达 人 的 姓 名] 税号 , 由其临时法定代表人代表, 其位 的住所。本人已将与原件相一致的副本 (意大利语文本连同 语译本) 直接送交给 [收件人的姓名] (或通过邮寄送达的方式, 从 邮局寄送出 号带回执的挂号信邮寄送达, 寄送日期参照挂号信的邮戳) 。

songda he zhixing bangongshi 送达和执行办公室 In Cina l'ufficio preposto è il *sifa songda jigou* 司法送达机关.

shoujianren 收件人 La LPC stabilisce che in caso di assenza del destinatario, qualora si tratti di una persona giuridica, la notifica possa essere consegnata a una persona maggiorenne della famiglia o a un addetto dell'ufficio.

3.3. Commento alla traduzione

Relata di notifica *songda huizheng* 送达回证

In questo caso, oltre alla LPC e all'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo sull'applicazione della LPC, svolge un ruolo importante nell'individuazione del traducen- te un Trattato del 1991 siglato tra Italia e Cina concernente l'assistenza giudiziaria in ma- teria civile (d'ora in avanti Trattato). Infatti, al punto 4 dell'articolo 12 del Trattato ricorre l'espressione cinese *songda huizheng* 送达回证 che, nella versione italiana ufficiale, è resa dal termine "ricevuta" dell'avvenuta notificazione, con l'ulteriore specificazione, in entrambe le lingue, che tale ricevuta debba essere datata e firmata dal destinatario (o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione). Non vi è dunque dubbio sulla scelta del traducen- te poiché la ricevuta altro non è che la relata di notifica sulla qua- le viene apposta la firma del destinatario e la data della notificazione. La stessa LPC, all'art. 84, stabilisce che la notificazione degli atti (*songda susong wenshu* 送达诉讼文书) necessita di una ricevuta (*songda huizheng*) firmata e datata. Da una ricerca in rete la relata di notifica cinese appare come un modello tipicamente tabellare che viene compila- to dal *songdaren* 送达人 ("persona addetta alla notifica") e firmato da colui che riceve la notifica. La relata italiana, diversamente da quella cinese, non necessita della firma del destinatario, bensì di quella dell'ufficiale giudiziario.

Consegna a mani di *zhijie songda* 直接送达 e consegna a mezzo posta *youji song- da* 邮寄送达

Secondo la LPC e l'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della Legge di Procedura Civile della RPC la notifica degli atti può avveni- re attraverso diverse modalità di consegna: *zhijie songda* 直接送达, *liuzhi songda* 留置送 达, *weituo songda* 委托送达, *youji songda* 邮寄送达, *zhuanjiao songda* 转交送达, *gonggao songda* 公告送达.

Zhijie songda è la consegna "diretta", c.d. consegna a mani proprie ai sensi dell'articolo 85 della LPC, mentre l'espressione *liuzhi songda* ricorre nei casi di rifiuto da parte del destinatario o dei soggetti previsti dall'articolo 85 a ricevere la notificazione. In questi ca- si, colui che notifica l'atto deve depositare presso l'abitazione del destinatario la notifica- zione.

Qualora il tribunale deleghi a un altro tribunale il compito di notificare i documenti oppu- re si ricorra al mezzo posta, il cinese utilizza rispettivamente per la prima l'espressione *weituo songda* e per la seconda *youji songda*, in conformità con l'articolo 88 della LPC. Queste due modalità di consegna sono utilizzate qualora si riscontrino delle difficoltà con la consegna a mani proprie (nella LPC non sono specificate quali situazioni rientrino in questa categoria).

Sono previste anche forme particolari di notificazione, ad esempio nell'ipotesi in cui il destinatario sia un militare o un detenuto. In questi casi, la consegna avviene per tramite (inoltre) dell'organismo preposto e tale metodo prende il nome di *zhuanjiao songda* (ex

artt. 89 e 90 della LPC). Infine, qualora il destinatario sia irreperibile o non sia possibile applicare altre modalità di consegna previste dalla LPC, la notificazione avverrà attraverso pubblico proclama (*gonggao songda* 公告送达) e, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, la notificazione è considerata eseguita (ex art. 92).

Per la traduzione in cinese del modello in italiano abbiamo dunque individuato i traducenti per “consegna a mani di” e “consegna a mezzo posta” rispettivamente nelle due espressioni *zhijie songda* e *youji songda*.

4. COMPARSA DI RISPOSTA CON DOMANDA RICONVENZIONALE E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Se la citazione (art. 163 c.p.c.) è l'atto tipico dell'attore che si costituisce in giudizio, la comparsa di risposta rappresenta l'omologo e speculare atto difensivo del soggetto che, ricevendo l'atto di citazione, intende partecipare (*comparire*) al processo nel quale è *convenuto*, prendendo tutte le proprie difese rispetto alla *domanda* che l'attore gli ha rivolto (ecco la *risposta*), e indicando, oltre alle proprie generalità, i mezzi di prova e i documenti di cui intende valersi (art. 167 c.p.c.).

La comparsa di costituzione e risposta può consistere in una mera negazione degli addebiti formulati dall'attore, con l'obiettivo di convincere il giudice che la domanda nei confronti del convenuto non sarebbe dovuta essere proposta.

L'atto può tuttavia anche: ampliare l'oggetto della domanda dell'attore; contenere a sua volta una contro-domanda (*riconvenzionale*) nei confronti dell'attore; estendere il procedimento ad altri soggetti (*chiamata del terzo*).

La comparsa di costituzione e risposta va depositata presso l'Ufficio giudiziario indicato dall'attore venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione, in particolare (ma non solo) perché sia ammessa un'eventuale domanda *riconvenzionale* da rivolgere all'attore (per esempio: un controcredito vantato dal convenuto nei confronti dell'attore) o la chiamata in causa di un terzo (come nel caso della nostra formula).

In particolare, nell'ipotesi che il convenuto ritenga di chiamare in causa, a sua volta, uno o più soggetti, dovrà esplicitarne le ragioni nell'atto, al fine di essere a ciò autorizzato dal Giudice.

In tema di mezzi di prova a sostegno della propria tesi, come già ricordato in tema di citazione, anche il convenuto potrà formulare fin da subito alcuni quesiti (*capitoli di prova*) da sottoporre a persone che ritenga conoscano i fatti di causa (*testimoni* o *testi*), sapendo tuttavia che vi sarà la possibilità di predisporre più compiutamente la propria strategia probatoria anche in un secondo momento, con una serie di memorie successive a ciò dedicate (art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.).

Anche la comparsa di costituzione e risposta contiene una sezione denominata *conclusioni*, nella quale si riassumono le istanze del convenuto, rivolte alle controparti e al Giudice.

Secondo la prassi più diffusa, *nel merito* le conclusioni hanno quale obiettivo (*in via principale*) il rigetto della domanda dell'attore, ma contemplano anche una richiesta di condanna dell'attore –in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale svolta nei suoi confronti dal convenuto– o del terzo, in ipotesi di riconoscimento da parte del Tribunale della responsabilità di costui nei fatti di causa, autonoma ovvero in concorso con l'attore.

4.1. Modello italiano

Tribunale di

Sezione ... civ. – G.I. Dott.

**COMPARSA DI RISPOSTA
CON DOMANDA IN VIA RICONVENZIONALE
E CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO**

nell'interesse di Alfa S.p.A., C.F. e P.IVA, con sede legale in, via, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. in, via..... (C.F. – PEC) dal quale è rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto, con numero telefaxper comunicazioni ed avvisi,

- convenuta –

contro

Beta S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* signor, con sede in C.F., rappresentata e difesa dall'avv.

- attrice –

BREVE CENNO DEI FATTI

Con atto di citazione notificato il ___/___/___ Beta S.p.A. conveniva in giudizio la società Alfa S.p.A. per ottenerne la condanna a e alla rifusione delle spese e delle competenze del presente giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni.....

Costituendosi in giudizio, la società convenuta Alfa S.p.A. dichiara in via preliminare di voler chiamare in causa, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., il sig., oppure la società e contesta integralmente le domande attoree chiedendone la reiezione in quanto infondate in fatto e in diritto per i seguenti motivi:

convenuta (o parte convenuta) è il soggetto destinatario della notifica dell'atto di citazione, che si costituisce nel giudizio e si difende (*risponde*).

chiamare in causa Con questa locuzione si rinvia alla chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c., che avviene su impulso del convenuto, il quale vuole che il procedimento sia esteso a un terzo cui ritiene la causa sia comune o da cui pretende di essere garantito.

FATTO

1.
2.

DIRITTO

1.
2.

fatto e diritto L'art. 167 c.p.c. dispone che il convenuto predisponga tutte le sue difese prendendo posizione (sotto il profilo giuridico e della ricostruzione della vicenda) sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, indicando i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti a corollario.

Tutto ciò premesso, la società Alfa S.p.A. come sopra rappresentata, difesa e domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, sia di merito che istruttoria:

In via preliminare

Autorizzare la chiamata in causa del terzo, residente in, C.F....., OPPURE la società, corrente in, P.IVA, e conseguentemente disporre lo spostamento della prima udienza a norma dell'art. 269, c. 2, c.p.c. per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 *bis* c.p.c.

autorizzare la chiamata in causa del terzo Senza entrare nel dettaglio, basti qui sapere che deve essere il Giudice ad autorizzare la chiamata in causa del terzo di cui ha fatto istanza il convenuto, il tutto ai sensi degli artt. 106-269 c.p.c.

Nel merito, in via principale

Respingere tutte le domande formulate dalla società attrice con atto di citazione notificato in data

Nel merito, in via subordinata

In ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondate le domande ed eccezioni formulate dalla società attorea dichiarare e riconoscere che il terzo chiamato in causa è l'unico responsabile in ordine alle pretese azionate dall'attrice e, per l'effetto condannarlo a manlevare e tenere indenne la società Alfa S.p.A. da qualsiasi pretesa, e/o onere, anche di natura risarcitoria, avanzato dalla società Beta S.p.A. nei confronti di Alfa S.p.A.

Nel merito, in via riconvenzionale

- accertare che la società convenuta vanta nei confronti della società attrice il diritto a
- condannare l'attrice a

Spese e competenze interamente rifeuse.

In via istruttoria

.....

Riservandosi ogni altra deduzione.

Oltre all'atto notificato, si producono i seguenti documenti:

1.
2.
3.

Le domande non comportano l'integrazione del contributo unificato.

Luogo, data

Avv.

in via riconvenzionale Con questa locuzione si introduce la c.d. domanda riconvenzionale, che consiste in un'autonoma domanda proposta dal convenuto all'attore all'interno del procedimento da quest'ultimo instaurato. Il tutto estende l'oggetto del contendere, e quindi della pronuncia del Giudice, oltre i limiti della citazione.

4.2. Traduzione in cinese

.....法院
庭 – 审判员.....

答辩状

附带反诉状和第三人参加诉讼申请书

为 Alfa S.p.A.公司的利益，公司纳税人识别号和增值税税号为..... 住所为.....市.....路.....，由临时法定代表人 Dott. 代表，选定的通信地址为.....律师事务所，其位于.....市.....路（纳税人识别号.....，认证邮箱.....）。依照本文书页底的诉讼授权委托书，由其为被告公司进行代理和辩护，用于本案联络和通知的电话传真为.....

- 被告 -

与

Beta S.p.A.公司，由其临时法定代表人.....先生代表，住所为.....，纳税人识别号.....，由.....律师进行代理和辩护。

- 原告 -

简要事实

____年__月__日送达的起诉状中，Beta S.p.A.公司起诉 Alfa S.p.A.公司，请求法院对 Alfa S.p.A.公司判以.....并判以支付本案诉讼费用和律师费，并达成以下结论.....

以递交答辩状，被告 A 公司首先依照《意大利民事诉讼法典》第 106 条的规定申请追加.....先生或.....公司为本案的第三人参加诉讼，同时被告完全拒绝接受原告的诉讼请求，并请求法院因无事实及法律依据而驳回原告的请求，理由如下：

beigao 被告 Nel testo della comparsa di risposta in Cina vengono utilizzati anche i termini *dabianren* 答辩人 e *beigaoren* 被答辩人 per indicare i soggetti, mentre, per la domanda riconvenzionale si ricorre a *fansuren* 反诉人.

jianyao shishi 简要事实 Nella comparsa di risposta in Cina, a una breve descrizione dei fatti segue una *dabian liyou* 答辩理由 ("motivazioni della risposta").

事实依据

1. _____.

2. _____.

法律依据

1. _____.

2. _____.

综上所述，Alfa S.p.A.公司如上所述得到代理、辩护并选定了诉讼联络地址，由Alfa S.p.A.公司提出如下

结论

请求法院判令，
驳回与事实、法律和证据不相符的所有请求、申请和异议。

首先:

允许追加.....作为本案的第三人参加诉讼，被申请人住所为.....纳税人识别号.....（或追加.....公司作为本案的第三人参加诉讼，住所为.....，增值税号.....）

为了让第三人在《意大利民事诉讼法》第 163 条之 2 的规定的期限内收到参加诉讼的传票，依照《意大利民事诉讼法》第 269 条第 2 款的规定推迟首次开庭审理的时间。

事实及法律依据，主要:

驳回原告....（日期）送达的起诉状中提出的所有请求。

事实及法律依据，从属的:

假设法院认为原告提出诉讼请求和异议成立，宣布并确认被申请人追加的第三人.....是该案的唯一责任人，从而对第三人判以处罚，为此，对于Beta S.p.A.公司向Alfa S.p.A.公司提起的要求和/或义务，包括具

备可赔偿性质的损害，Alfa S.p.A.公司均无需承担任何责任。

fansu qingqiu 反诉请求 La domanda riconvenzionale in Cina è composta da una sezione nella quale vengono esplicitate le richieste (*fansu qingqiu* 反诉请求), alla quale seguono i fatti e le motivazioni (*shishi yu liyou* 事实与理由).

事实及法律依据，反诉请求

- 确认被告公司向原告公司提出的.....权
- 对原告处以.....

由败诉方承担诉讼费和律师费。

证据依据

.....

被告保留进行推论演绎的权利。

除了送达起诉状，还出具了以下文件：

1. _____.
2. _____.
3. _____.

被告提交的上述申请不会增加案件受理费。

(地点，日期).....

_____ 律师

4.3. Commento alla traduzione

Comparsa di risposta *dabian zhuang* 答辩状

Come nel diritto italiano la comparsa di risposta rappresenta l'atto difensivo del convenuto specularmente alla citazione, così in quello cinese al *qisu zhuang* si contrappone il *dabian zhuang* (答辩状; *dabian* 答辩 “difendersi rispondendo”). L'articolo 125 della LPC stabilisce infatti che il convenuto, entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto la copia dell'atto di citazione (*qisu zhuang*), debba presentare una risposta che prende il nome, appunto, di *dabian zhuang*. Il contenuto di tale atto deve includere: nome e cognome, il sesso, l'età, l'etnia, l'occupazione, l'unità di lavoro, l'indirizzo, i contatti, il nome e le relative informazioni del rappresentante legale (qualora si tratti di una persona giuridica) e del procuratore alle liti. Sebbene l'atto di diritto cinese in esame, in quanto a contenuti e forma, possa presentare delle differenze da quello di diritto italiano, è tuttavia possibile identificare nel *dabian zhuang* un equivalente funzionale in grado di richiamare la categoria della comparsa di risposta. Non vi sono, nella LPC, altri documenti simili se non con riferimento all'atto dell'appellato in risposta al ricorso in appello (*shangsu dabian zhuang* 上诉答辩状).

Domanda riconvenzionale *fansu* 反诉

Il termine domanda riconvenzionale ricorre in diversi articoli della LPC (artt. 51, 59, 140, 143) come *fansu* 反诉 (“contro + domanda”; morfologicamente simile all'inglese *counterclaim*). Ad esempio, l'articolo 51 stabilisce che il convenuto, o in sua vece il procuratore alle liti munito di mandato ex art. 59, possa accettare o respingere le domande del convenuto e a sua volta proporre delle “contro-domande” (*tiqi fansu* 提起反诉). Mentre nel diritto italiano la domanda riconvenzionale deve essere proposta a pena di decadenza (art. 167 del c.p.c.) nella comparsa di risposta, nel diritto cinese il momento non è definito in modo altrettanto preciso. Il dizionario monolingue XCFC definisce *fansu* una controdomanda autonoma nei confronti dell'attore presentata innanzi al tribunale in un procedimento già radicato. Sebbene l'elemento temporale non sia espressamente specificato nella LPC, la collocazione dell'articolo 140 –la presentazione di nuove domande da parte dell'attore e di terzi, di contro domande del convenuto– nella terza sezione dedicata alla fase del procedimento che si svolge in aula/in tribunale (*kaiting shenli* 开庭审理) suggerisce la possibilità per le parti di presentare le proprie domande e, nel caso del convenuto di proporre la riconvenzionale, anche all'inizio del processo.

Chiamata in causa del terzo *san ren canjia susong shenqingshu* 第三人参加诉讼申请书

Nella LPC e nell'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della Legge di Procedura Civile della RPC si riscontra la ricorrenza dell'espressione *di san ren* 第三人 (il terzo); in particolare, è possibile individuare all'articolo 56 della LPC, comma 2 quelli che nel diritto italiano sono definiti come intervento volontario nel processo e intervento coattivo per ordine del giudice. Infatti, tale articolo prevede che quando l'esito del caso riguardi gli interessi di un terzo soggetto, anche qualora non abbia propo-

sto una domanda indipendente, può richiedere di partecipare alla causa oppure può essere chiamato in causa dal tribunale. Inoltre l'articolo 222 dell'Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della Legge di Procedura Civile della RPC prevede che l'attore possa richiedere al tribunale, qualora nell'atto di citazione abbia fatto riferimento alla necessità della presenza di un terzo, che quest'ultimo venga invitato a partecipare alla causa. Spetterà in questo caso al tribunale decidere se accogliere o meno tale richiesta. Oltre agli articoli citati, in rete è possibile reperire documenti intitolati *di san ren canjia susong shenqingshu* 第三人参加诉讼申请书 (“richiesta affinché un terzo prenda parte alla causa”).

5. ATTO DI INTIMAZIONE AL TESTIMONE

La testimonianza è un mezzo di prova che le parti in giudizio possono utilizzare allo scopo di dimostrare l'accadimento di uno o più fatti che costituiscono il fondamento del diritto che intendono far valere, e ciò a mezzo di una dichiarazione giurata, pronunciata dinnanzi al giudice,¹⁴ proveniente da un soggetto estraneo rispetto agli interessi in contesa.

Per intimazione si intende una comunicazione con carattere prescrittivo, proveniente con atto notificato dall'Ufficiale giudiziario o dal difensore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e diretto ai testimoni, "di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora" prescritti dal Tribunale, "indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti" (art. 250 c.p.c.).

Secondo l'art. 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, l'intimazione di cui all'art. 250 c.p.c. dev'essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. L'invito deve poi contenere l'indicazione della parte richiedente e della controparte, gli estremi del provvedimento del giudice con cui è stata ammessa la prova testimoniale, il nome e il cognome e il domicilio della persona da citare, il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi, l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 1.000,00 euro.

¹⁴ Per completezza si deve osservare che, ai sensi dell'art. 257 *bis* c.p.c., operativo dal 4 luglio 2009, il giudice, su accordo delle parti, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto (col modello predisposto ai sensi dell'art. 103 *bis* disp. att. c.p.c.) le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

5.1. Modello italiano

Tribunale di

Sezionecivile – Giudice Istruttore

ATTO DI INTIMAZIONE AL TESTIMONE

A richiesta dell'avv. (C.F.) (indirizzo PEC), difensore dicon studio in, via, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte/il Tribunale

HO INTIMATO

il sig.residente in via

a comparire dinanzi al Giudice Istruttore dott.della Sezione del Tribunale Civile di, all'udienza del giorno ore per essere sentito come teste nella causa civile avente n. R.G.vertente traecon avvertimento che non comparendo senza giustificato motivo potrà incorrere nelle penalità previste dall'art. 255 c.p.c. ed essere condannato al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a € 100,00 e non superiore a € 1.000,00.

intimazione al testimone La citazione del testimone avviene, a seguito di autorizzazione del Giudice, su impulso della parte che ne ha chiesto l'escussione. Il Giudice dispone l'audizione del teste con un provvedimento (un'ordinanza) che rinvia l'incombente a una specifica udienza. L'atto di intimazione può essere demandato dal procuratore della parte che ne ha interesse all'ufficiale giudiziario, oppure inviato dall'avvocato stesso a mezzo raccomandata A.R. (art. 250, co. III e IV, c.p.c.).

5.2. Traduzione in cinese

.....民事法院

..... 民庭 – 审判员

通知书(法院依当事人申请通知证人出庭作证)

chuting zuozheng 出庭作证 Qu-
lora sussistano determinate condi-
zioni previste ex art. 73 della LPC,
il testimone può deporre attraverso
l'utilizzo di mezzi quali la testimo-
nianza scritta o audiovisiva.

经.....的辩护律师.....律师申请（
纳税人识别号.....,认证邮箱.....,律师事务所位于
.....路）本人作为.....法院送达和执行办公室
的委派执达员

已下令

.....先生，居住在.....
于.....（日期）.....（时间）出庭.....民
事法院.....法庭的.....审判员主持的看开
庭审理，作为.....号民事诉讼案件 [当事人的
姓名或者名称] 纠纷一案的证人，没有正当理由拒不
出庭案件审理可能会导致《意大利民事诉讼法典》第
255 条规定的处罚并被处以 100 至 1000 欧元的罚款。

5.3. Commento alla traduzione

Intimazione al testimone *tongzhishu (fayuan yi dangshiren shenqing tongzhi zhengren chuting zuozheng)* 通知书 (法院依当事人申请通知证人出庭作证)

Nel diritto cinese l'intimazione al testimone avviene tramite una richiesta delle parti rivolta al tribunale che prende il nome di *zhengren chuting zuozheng shenqingshu* 证人出庭作证申请书. Accolta la richiesta, il tribunale intima al teste di comparire all'udienza tramite un *tongzhishu* 通知书 (“comunicazione scritta”), consistente in una sorta di avviso/comunicazione/intimazione). In rete è possibile individuare alcuni di questi atti con l'indicazione tra parentesi della tipologia di “avviso”. Nell'intestazione di questi documenti, dunque, compare il termine *tongzhishu* seguito dalla frase “Avviso con il quale il tribunale del popolo su istanza di parte informa il teste di comparire in tribunale per deporre la testimonianza” (*renmin fayuan yi dangshiren shenqing tongzhi zhengren chuting zuozheng tongzhishu* 人民法院依当事人申请通知证人出庭作证通知书). Una soluzione simile, modificata in base al contesto, è stata utilizzata anche nella nostra traduzione: *tongzhishu (fayuan yi dangshiren shenqing tongzhi zhengren chuting zuozheng)*. Anche alla luce della possibilità, prevista dal c.p.c. italiano, che l'intimazione venga emessa direttamente dal procuratore alle liti (soluzione assente nel diritto cinese), la scelta dell'espressione *tongzhishu* appare ragionevole dal momento che il suo utilizzo non è limitato a documenti emessi esclusivamente dal tribunale, ma è altresì impiegato in altri settori.

Giudice istruttore *shenpanyuan* 审判员

La scelta di tradurre “giudice istruttore” con il termine cinese “giudice” (*shenpanyuan* 审判员) senza ulteriori precisazioni dipende principalmente da due fattori che concernono sia il diritto italiano, sia quello cinese. Con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 è stata istituita la figura del giudice unico che decide la causa in composizione monocratica (fatta eccezione per i casi ex art. 50 bis c.p.c.). Le nostre ricerche non hanno permesso di accertare l'esistenza, in Cina, di una figura paragonabile al giudice istruttore di diritto italiano; tuttavia, non appare ultroneo in questa sede considerare il giudice istruttore come giudice monocratico e adottare dunque il termine cinese *shenpanyuan*.

La Legge sui giudici della RPC (*Zhonghua Renmin Gongheguo Faguan Fa* 中华人民共和国法官法) all'articolo 2 definisce i giudici (*faguan* 法官, termine che non ricorre nel diritto processuale) come *shenpanrenyuan* 审判人员 (“personale che giudica una causa”) distinguendoli in: *yuanzhang* 院长 (“presidente del tribunale”), *fuyuanzhang* 副院长 (“vice presidente del tribunale”), *shenpanweiyuanhui weiyuan* 审判委员会委员 (“membri del comitato/commissione dei giudici”), *tingzhang* 庭长 (“presidente della sezione”), *futingzhang* 副庭长 (“vice presidente della sezione”), *shenpanyuan* 审判员 (“giudici”), *zhuli shenpanyuan* 助理审判员 (“assistant judge”). Nella LPC ricorre anche il termine *shenpanzhang* 审判长 (giudice che presiede una causa, in inglese “presiding

judge”), espressione che appare maggiormente indicata nel caso in cui venga costituito un collegio giudicante per il quale, come suggerito dall’articolo 41 della LPC, il presidente del tribunale o quello di sezione nomineranno tra i membri del collegio un giudice che lo presieda (il *shenpanzhang*). Sebbene il dizionario XCFC utilizzi il termine *shenpanzhang* anche nel caso di un giudice monocratico, tuttavia, in questa sede si è preferito *shenpanyuan*, dicitura che ricorre anche nelle sentenze emesse da un giudice monocratico (*yifa you shenpanyuan XX duren shenpan* 依法由审判员 XX 独任审判, “in base alla legge il caso è stato giudicato dal giudice XX in composizione monocratica”).

6. ATTO DI PRECETTO

Allorché a seguito di un provvedimento giudiziario sia stata riconosciuta l'esistenza di un debito (anche non di stretta natura patrimoniale) a carico di un soggetto, oppure nei casi in cui tale accertamento si sia formato per una via diversa da quella del giudizio (art. 474, II co., c.p.c.), l'inerzia del debitore a onorarlo costituisce uno dei presupposti perché il creditore si attivi per soddisfare *coattivamente* la propria pretesa sui beni di costui, il che dovrà avvenire in via preliminare per mezzo di un (ultimo) *invito*, detto precetto, ad adempiere *spontaneamente* non oltre dieci giorni dalla notifica (art. 480, I co., c.p.c.).

Il precetto è, appunto, un'intimazione rivolta al debitore ad adempiere in virtù di un titolo (giudiziale o stragiudiziale, ma *esecutivo*, art. 474, co. I, c.p.c.); in difetto il creditore potrà procedere con la c.d. *esecuzione forzata*.

Nel caso della formula utilizzata, vertendosi in materia di obbligazioni pecuniarie, l'esecuzione forzata nei confronti dei beni del debitore avverrà con il loro *pignoramento*¹⁵ (art. 491 e ss. C.p.c.).

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione di quanto disposto dall'art. 480, co. II, c.p.c.: nella formula ci si riferisce al caso in cui il titolo esecutivo (la sentenza) viene portata a conoscenza del debitore in uno col precetto (col termine *anteposta*), ma ben può essere stata notificata separatamente in precedenza.

Per semplicità, è d'uso articolare le voci di debito in una tabella, comprensiva della somma capitale di cui va debitore il destinatario dell'atto, degli interessi, dei compensi liquidati agli avvocati del creditore, degli oneri ed accessori quali cassa di previdenza (C.P.A.) e IVA, delle spese riconosciute in sentenza (*liquidate*), di quanto speso per ottenere le copie dagli uffici giudiziari (copie autentiche) e del costo della sentenza, da pagare all'Agenzia delle Entrate competente per territorio (*spese registrazione titolo*).

La Legge 6 agosto 2015 ha prescritto a pena di nullità (art. 480, co. II, c.p.c.) che il precetto deve essere munito di un avvertimento rivolto al debitore: costui infatti può, con l'ausilio di un c.d. organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui potrebbe essere incorso concludendo con il creditore che gli ha notificato il precetto (ed eventuali altri) un accordo di composizione della lite o proponendo un c.d. "piano del consumatore".

¹⁵ Diversamente dalle obbligazioni pecuniarie, nelle c.d. obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare, l'esecuzione si attua in forma *specificata*, cioè con il conseguimento *tout court* del diritto dedotto nel titolo.

6.1. Modello italiano

ATTO DI PRECETTO**SU SENTENZA**

Il sig. / la società residente in / corrente in C.F. / P.IVA elettivamente domiciliato presso l'avv. (C.F. PEC – fax n) con studio in, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione nella causa R.G. della Corte d'Appello di / Tribunale di il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al n. o posta elettronica certificata al seguente indirizzo

premesso che:

1) con sentenza n. del resa nell'ambito del giudizio n. R.G. il Tribunale di / la Corte d'Appello di ha condannato il signor / la società residente in / corrente in C.F. P.IVA a pagare al signor / la società residente in / corrente in C.F. P.IVA la somma di euro oltre interessi oltre le spese processuali liquidate in euro per esborsi ed euro per compensi oltre Iva e C.p.A., come per legge e successive occorrenze;

2) la predetta sentenza è stata munita di formula esecutiva il .../.../...e viene notificata anteposta al presente atto di precetto, in quanto, stante l'inadempimento, il creditore intende procedere a recuperare le somme dovute.

Tutto ciò premesso, il signor / la società residente in / corrente in C.F. P.IVA

intima e fa precetto

al debitore signor / società residente in / corrente in CF / p.iva di pagare al sig. / società residente in ... / corrente in C.F. P.IVA entro 10 giorni dalla data di notifica del

con sentenza La sentenza, nel caso della formula, costituisce titolo esecutivo, cioè presupposto, ex art. 474 c.p.c. per procedere all'esecuzione forzata, di cui il precetto costituisce una sorta di preavviso.

formula esecutiva La formula esecutiva viene apposta in calce al provvedimento che costituisce il titolo esecutivo e consiste nell'intestazione: "Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

presente atto la somma complessiva di euro come dal seguente dettaglio:

Sorte Capitale	EUR [·]
Interessi (da....a....)	EUR [·]
Totale parziale (A)	EUR [·]
Compensi liquidati	EUR [·]
Compenso di precetto	EUR [·]
Totale parziale	EUR [·]
C.P.A. 4%	EUR [·]
IVA 22%	EUR [·]
Totale parziale	EUR [·]
Spese liquidate	EUR [·]
Spese per copie autentiche	EUR [·]
Spese registrazione titolo	EUR [·]
Totale parziale (B)	EUR [·]
Totale (A+B)	EUR [·]

compensi liquidati Si tratta delle competenze degli avvocati liquidate in sentenza.

compenso di precetto La locuzione ha riguardo al compenso che spetta all'avvocato per aver redatto e notificato il precetto.

C.P.A. è la cassa di previdenza degli avvocati.

spese liquidate Si intende in sentenza.

spese per copie autentiche titolo sono quelle spese che l'avvocato ha sostenuto in cancelleria.

Registrazione Si fa riferimento al costo della sentenza, da versare all'Erario.

oltre successive occorrende, interessi maturandi con avvertimento che, inutilmente decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del presente atto, il creditore procederà all'esecuzione forzata.

Si avverte inoltre il sig. / la società residente in / corrente in C.F. P.IVA che, ex art. 480, comma II, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi [o proporre allo stesso un piano del consumatore].

Luogo, data

Avv.

dieci giorni È il termine minimo da concedere al debitore per adempiere spontaneamente (art. 482 c.p.c.), il tutto salvo autorizzazione del Tribunale a procedere all'esecuzione forzata senza il rispetto di quel termine se vi è "pericolo nel ritardo".

6.2. Traduzione in cinese

判决执行书

.....先生/.....公司，住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号码.....，选定的通信地址为.....
 律师所属的位于.....的律师事务所（税号.....认证邮箱..... 传真号.....），依照.....上诉法院/法院第.....号案件起诉状页底的诉讼授权委托书，由其为债权人进行代理和辩护，律师或诉讼代理人声明愿意通过传真号.....或认证邮箱.....接收有关该[执行书]程序的通知和送达的文书，

shenpan zhixingshu 判决执行书 In Cina il personale preposto alla procedura di esecuzione è il *zhixingyuan* 执行员 (ex art. 228).

前提:

1) 依照.....法院/.....上诉法院对.....号案件于.....做出的第.....号判决书，判处.....先生/.....公司（住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....）向.....先生/.....公司（住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....）支付总额.....欧元，加上利息.....欧元、申请人已承担的诉讼费.....欧元及律师费.....欧元、增值税和律师养老金费.....欧元，依照法律需要的其他费用。

2) 该判决书自.....年.....月.....日起生效，判决书附有该执行书一同送达当事人。由于对方的拒不履行，债权人兹申请获取债务人应偿还的债务。

综上所述.....先生/.....公司，其住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....

律师通知并催告

债务人.....先生/.....公司，其住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....向.....先生

/.....公司，其住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....，在收到本决定书之日起 10 日内支付总计.....欧元，清单如下：

本金	[·]欧元
利息 (自....至....)	[·]欧元
小计 (A)	[·]欧元
已承担的律师报酬	[·]欧元
办执行书的已承担律师报酬 (140/2012 号政府法令)	[·]欧元
小计	[·]欧元
律师养老金 4%	[·]欧元
增值税 22%	[·]欧元
小计	[·] 元
费用	[·]欧元
判决副本核证费用	[·]欧元
判决登记费	[·]欧元
小计 (B)	[·]欧元
总计 (A+B)	[·]欧元

除了上述清单列举的费用，还需支付后续的其他费用和到期利息。告知债务人，若自本判决执行书送达之日起 10 日内债务人仍不履行，债权人将进行强制执行程序。

此外，通知.....先生/.....公司，其住所位于...../位于.....，纳税人识别号和增值税号.....，依照《意大利民事诉讼法典》第 480 条第 2 款的规定，在调解机构或在法官任命的专业人士的帮助下，可以与债权人

qiāngzhì zhìxíng 强制执行 Completata l'esecuzione forzata, l'ufficiale incaricato deve stendere un rapporto dettagliato della procedura firmato (o con apposizione del sigillo) dalle persone presenti all'esecuzione (art. 228 della LPC).

达成调解协议 [或提出债务重组，以解决过度负债的情况] 。

(地点和日期)

.....律师

6.3. Commento alla traduzione

Atto di precetto su sentenza *panjue zhixing shu* 判决执行书

Ai termini dell'art. 224 della LPC si può fare istanza all'organo giudiziario competente di procedere con l'esecuzione della sentenza essendo a tale organo deputata. Gli artt. 225, 226 e 227 della LPC stabiliscono le modalità con cui opporsi all'esecuzione. Diversamente, nell'ordinamento italiano il difensore invita il debitore ad adempiere quanto stabilito nel titolo esecutivo senza che sia necessario l'intervento del giudice, se non in caso di opposizione ex artt. 615 e ss. C.p.c., mentre, ancora una volta, il diritto cinese mostra la sua dipendenza dall'organo giudiziario lasciando alle parti un'autonomia limitata nella gestione della lite. Al fine di tradurre l'espressione "atto di precetto su sentenza" non è stato possibile rifarsi a un'analogia fattispecie del diritto cinese, mancandovi. Non trovando dunque nel testo parallelo e in rete un documento equivalente, abbiamo scelto un'espressione che richiama il concetto di intimazione (di parte) ad adempiere, nello specifico *panjue zhixing shu* 判决执行书 ("documento di esecuzione della sentenza").

Intima e fa precetto *tongzhi bing cui gao* 通知并催告

Per tradurre il binomio "intima e fa precetto", che in italiano può essere considerata un'espressione "congelata" come "nomina e costituisce" della procura alle liti, abbiamo ritenuto necessario ricorrere all'utilizzo di *tongzhi* 通知 ("comunicare, informare") e *cui gao* 催告 ("ordinare, sollecitare").

Piano del consumatore *zhaiwu chongzu* 债务重组

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 che regola la "Composizione della crisi da sovraindebitamento" prevede il c.d. Piano del consumatore, che permette a specifiche categorie di soggetti in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori. Trattandosi di un piano di ristrutturazione del debito, nel testo del precetto, è stata utilizzata l'espressione cinese equivalente *zhaiwu chongzu* 债务重组.

7. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Con la locuzione “decreto ingiuntivo” si intende il provvedimento conclusivo di un procedimento detto “di ingiunzione”, disciplinato dagli artt. 633 e ss. C.p.c.

Il procedimento di ingiunzione viene instaurato da chi è creditore di una somma di denaro, o di una certa quantità di beni *fungibili*,¹⁶ o ha diritto alla consegna di un determinato bene *mobile*.¹⁷

Si tratta di un procedimento c.d. *sommario*, nel senso che il Giudice accerta il diritto del richiedente sulla sola base delle prove da costui allegate al ricorso (sempreché rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.), ed emette l’ingiunzione in assenza di contraddittorio, senza cioè che il destinatario del decreto (il debitore) sappia che il creditore sta agendo contro di lui e senza che possa opporvisi se non a sua volta instaurando, nei quaranta giorni successivi alla sua notificazione, un separato procedimento chiamato “opposizione a decreto ingiuntivo”.

Osservando la formula scelta nel presente volume si nota che il ricorrente vanta un credito in denaro, per il mancato pagamento di alcune fatture. Al fine di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo la somma di cui si richiede il pagamento dev’essere *certa, liquida* (determinata nel suo ammontare) ed *esigibile* (nel nostro caso: non potrebbe essere chiesto il pagamento di una fattura ancora da scadere).

Tra le condizioni di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo l’art. 633, n. 1), c.p.c. prevede che l’ingiunzione di pagamento o di consegna, fuori dei casi previsti dai punti nn. 2) e 3), sia pronunciata «se del diritto fatto valere si dà prova scritta», intendendosi con ciò che le fonti da cui può trarsi l’esistenza del fatto posto a fondamento della richiesta di decreto devono essere contenute in uno o più documenti (*scritti*) da allegare al ricorso.

Si è detto che il destinatario del decreto ingiuntivo ha quaranta giorni da quando gli è notificato l’atto per opporvisi (art. 641 c.p.c.), e ciò farà notificando a sua volta un atto di citazione al ricorrente creditore, convenendolo innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha pronunciato l’ingiunzione. Fino allo scadere del termine del quarantesimo giorno il creditore non può avviare alcun procedimento c.d. *esecutivo* nei confronti del suo debitore; non potrà cioè utilizzare il titolo giudiziale costituito dal decreto per il recupero coattivo del suo credito a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Quella che precede, invero, è la regola generale, talché la legge contempla la possibilità che il decreto ingiuntivo sia “provvisoriamente esecutivo” – nei casi previsti dall’art. 642 c.p.c. – fin dalla sua emanazione, senza attendere il citato termine dei quaranta giorni, ed è il caso della formula che abbiamo scelto.

¹⁶ Sono dette fungibili le cose che vengono in considerazione per la loro quantità, peso o misura (ad es.: una partita di riso).

¹⁷ Per il codice civile sono detti mobili, per esclusione, tutti quei beni che non possono dirsi immobili ai sensi dell’art. 812 c.c.

7.1. Modello italiano

Tribunale di

**RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Nell'interesse di Alfa S.p.A., con sede legale in, via, n., C.F. e P. IVA, in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore* elettivamente domiciliata presso l' Avvocato in, via, n., da cui è rappresentata e difesa,

ricorrente – creditrice

contro

Beta S.p.A., con sede legale in via n. (C.F. e P.IVA) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

resistente – debitrice

FATTO

(esempio)

1. Tra Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. intercorre un contratto di stipulato il (cfr. doc.);
2. In virtù di tale rapporto, Alfa ha fornito prodotti alla società Beta S.p.A. per complessivi EUR di cui alle fatture n. che si allegano;
3. Inutili sono stati i ripetuti solleciti per ottenere il pagamento di quanto dovuto e che si rende pertanto necessario ricorrere alla procedura monitoria per il recupero del credito.

DIRITTO

- Il credito vantato nei confronti di Beta S.p.A. è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., ed è pari ad euro, oltre interessi sino al saldo.
- Sussistono, inoltre, i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà previsti dall'art. 642 c.p.c., dal momento che:

certo, liquido ed esigibile Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo la somma di cui si richiede il pagamento dev'essere *certa, liquida* (determinata nel suo ammontare) ed *esigibile* (nel nostro caso: non potrebbe essere chiesto il pagamento di una fattura ancora da scadere).

(esempio)

- il credito azionato da Alfa S.p.A. è stato espressamente (e ripetutamente) riconosciuto da Beta S.p.A.;
- sussiste il pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, derivante dalle precarie condizioni economiche e patrimoniali in cui versa Beta S.p.A..

riconosciuto Si intende che il debitore ingiunto ha riconosciuto (anche a mezzo e-mail, per esempio) di essere debitore di una somma di denaro (o di altro). Tale riconoscimento integra la c.d. prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, Alfa S.p.A., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, ai sensi degli artt. 633 ss. C.p.c. col presente ricorso al Tribunale di

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Designato, a norma degli artt. 633 e ss. C.p.c., voglia

ingiungere in via immediatamente esecutiva

Beta, con sede legale in, via, n. (C.F. e P. IVA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

di pagare in favore di Alfa S.p.A., senza dilazione e senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c., la somma di euro oltre interessi come da contratto dal dovuto sino al saldo, oltre spese del presente procedimento e successive spese occorrente.

§ § §

Ai sensi del D.P.R. 115/2002, così come successivamente integrato e modificato, si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad euro e che il valore del contributo unificato ammonta, quindi, ad euro

Si producono i seguenti documenti:

1. Copia del contratto di [...] stipulato tra Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. in data
2. Copia autentica delle fatture;
3. Estratto conto relativo alla posizione debitoria di Beta S.p.A.;
4. Copia richiesta di pagamento.

Luogo, Data

Avv.

7.2. Traduzione in cinese

.....法院

立即执行债权之支付令申请书

申请人:

Alfa S.p.A.公司住所为.....市.....路.....号, 纳税人识别号和增值税号:, 由临时法定代表人.....代表, 选定的通信地址为....., 为其代表和辩护的.....律师(律师事务所)住所为.....市.....路.....号

申请人 – 债权人

被申请人:

Beta S.p.A.公司住所.....市.....路.....号(纳税人识别号和增值税号.....), 由临时法定代表人代表

被申请人 – 债务人

事实依据

[例如:

1. Alfa S.p.A.公司和 Beta S.p.A. 公司于(日期)签订了一份.....合同(见文件:))
- 2 基于这样的关系, Alfa S.p.A.公司向 Beta S.p.A.公司提供了总额为[•]欧元的商品, 附件[•]号发票。
- 3 为获取已到期债务, 多次追索未果。因此, 为了收取欠款, 向法院提出督促程序的申请。]

shishi yijū 事实依据 Nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo in Cina è invece presente la sezione "fatti e motivazioni" *shishi yu liyou* 事实与理由.

法律依据

一 向 Beta S.p.A.公司主张的债权是真实存在的、金额确切的并且已经到期的, 且建立在《意大利民事诉讼法典》第 633 条和 634 条规定的书面证据之上, 金额为[•]欧元, 加上直至全额付清的利息。

一 依照《意大利民事诉讼法典》第 642 条的规定, 由于下列条件均满足, 该支付令是临时性地执行:

[例如:

- Alfa S.p.A.公司提起的债权已经得到 Beta S.p.A.公司明确的(和反复的)认可;
- 由于 Beta S.p.A.公司经济和财政情况的不稳定而构成的迟延偿还,可能会造成严重的损害。

结论

综上所述,申请人 Alfa S.p.A.公司(通讯地址、代理人 and 辩护人如上所示)依照《意大利民事诉讼法典》第 633 条等的规定,通过本申请书向[•]法院提出申请。

请求事项

依照《意大利民事诉讼法典》第 633 条等的规定请求尊敬的法官

以立即执行的方式责令

Beta S.p.A 公司,住所(登记).....市.....路.....号(纳税人识别号和增值税号.....),由临时法定代表人代表,向 Alfa S.p.A.公司支付总额[•]欧元,加上合同中规定直至全额付清的利息,此外加上该督促程序的费用、律师费,以及后续的必要费用。不得延迟且无需遵守《意大利民事诉讼法》第 482 条规定的期限。

§ § §

依照《115/2002 号意大利共和国总统令》以及后续补充和修订,申明该诉讼标的额为[•]欧元,因此该案受理费为[•]欧元。

出示文件如下:

- 1) Alfa S.p.A.公司与 Beta S.p.A.公司于[•]签订的[•]合同副本;
- 2) 发票的核证副本;
- 3) 有关 Beta S.p.A.公司债务情况的对账单;
- 4) 支付请求的副本;

地方,日期

律师签字

qingqiu shixiang 请求事项 Questa espressione viene utilizzata nei ricorsi per decreto ingiuntivo della RPC per introdurre le richieste sulle quali il tribunale emetterà l'ordine di pagamento.

7.3. Commento alla traduzione

Ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo *liji zhixing zhaiquan zhifuling shengqingshu* 立即执行债权之支付令申请书

Il ricorso per decreto ingiuntivo è ricompreso al Capo 17 della LPC dedicato alle “Procedure d’urgenza e di supervisione” (*ducu chengxu* 督促程序). L’articolo 214 della LPC prevede che il creditore possa presentare istanza presso il tribunale al fine di ottenere nei confronti del debitore un ordine di pagamento (*zhifuling* 支付令). Nel ricorso deve essere specificato l’ammontare richiesto (*jinqian* 金钱), i fatti (*shishi* 事实) costituenti la ragione della domanda e le prove (*zhengju* 证据) a sostegno. Ricevuta l’istanza, il tribunale del popolo deve informare il ricorrente dell’accoglimento o del rigetto della stessa entro cinque giorni (ex art. 215). Una volta emesso il decreto ingiuntivo, il debitore dovrà effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto l’ordine (ex art. 216). Nel modello italiano, oltre all’espressione “ricorso per decreto ingiuntivo” – tradotta con *zhifuling shengqingshu* 支付令申请书 -, ricorre anche l’espressione problematica “immediatamente esecutivo”, tradotta nel testo in cinese con l’utilizzo della frase *liji zhixing zhaiquan* 立即执行债权 (“esecuzione immediata di un diritto di credito”).

Certo, liquido e esigibile *zhenshi cunzai de, jin’e queqie de bingqie yijing daoqi de* 真实存在的、金额确切的并且已经到期的

Nel testo del ricorso per decreto ingiuntivo cinese non ricorrono i termini in esame; al fine di tradurli, dunque, è stato necessario esplicitare il loro significato in modo da individuare dei traducenti funzionalmente accettabili. Il termine “certo” è stato reso dall’espressione *zhenshi cunzai* 真实存在 (“che esiste realmente”), “liquido” con *jin’e queqie* 金额确切 (“determinato nell’ammontare”) e, infine, “esigibile” con *yijing daoqi* 已经到期 (“giunto a scadenza”).

GLOSSARIO TECNICO ITALIANO-CINESE

Avvertenza: Per le motivazioni, anche teoriche, esposte nell'introduzione al presente volume, il glossario di seguito riportato non può avere carattere prescrittivo, bensì riporta meramente le scelte adoperate dagli autori per la traduzione delle singole voci trattate all'interno del volume nelle relative sezioni. Se ne raccomanda, dunque, l'utilizzo, solo previa lettura della disamina traduttologica oggetto del presente studio.

ITALIANO	PINYIN	CARATTERI
a mano di	zhijie songjiao gei	直接送交给
accettare le rinunce	jieshou qiquan sheng-mingshu	接受弃权声明书
agire e resistere in sede cautelare	zai susong zhong tiqi baoquan cuoshi huo dui baoquan cuoshi tichu kangbian	在本诉讼中提起保全措施或对保全措施提出抗辩
atto di citazione	qisu zhuang	起诉状
atto di precetto su sentenza	panjue zhixing shu	判决执行书
atto, documento formale	(wen)shu	(文)书
attore	yuangao	原告
avvocato (procuratore alle liti)	lüshi (susong dailiren)	律师 (诉讼代理人)
certo, liquido e esigibile	zhenshi cunzai de, jin'e queqie de bingqie yijing daoqi de	真实存在的、金额确切的并且已经到期的
chiamare terzi in giudizio	shenqing disanren canjia susong	申请第三人参加诉讼
chiamata in causa del terzo	san ren canjia susong shenqingshu	第三人参加诉讼申请书
comparsa di risposta	dabian zhuang	答辩状
conciliare	jinxing hejie	进行和解
consegna a mani di	zhijie songda	直接送达

consegna a mezzo posta	youji songda	邮寄送达
contributo unificato	anjian shoulifei	案件受理费
contumacia	quexi	缺席
convenire in giudizio	qisu	起诉
convenuto	beigao	被告
costituzione e comparizione in giudizio del convenuto	you susong dailiren dijiao dabian zhuang, yingsu, canjiasusong	由诉讼代理人递交答辩状, 应诉, 参加诉讼
creditore	zhaiquanren	债权人
debitore	zhaiwuren	债务人
deferire e riferire giuramento	zuochu xuanshi yiji yaoqiu duifang dangshiren zuochu xuanshi	作出宣誓以及要求对方当事人作出宣誓
diritto (in)	falü yiju	法律依据
domanda riconvenzionale	Fansu qingqiu	反诉请求
eleggere domicilio (ai fini della causa)	queding (susong) lianluo dizhi	确定(诉讼)联络地址
elettivamente domiciliato presso	xuanding de tongxin dizhi wei	选定的通信地址为
esecuzione	zhixing	执行
esecuzione forzata	qiangzhi zhixing	强制执行
fase e grado (in ogni)	jjieduan he jibie	(不论任何)阶段和级别
fatto (in)	shishi yiju	事实依据
formulare domande	tiqi susong qingqiu	提起(诉讼)请求
giudice (istruttore)	shenpanyuan	审判员
impugnazione	shangsu yu zaishen	上诉与再审
in composizione monocratica	danren shenpan	独任审判
in via istruttoria	zhengju yiju	证据依据
in via preliminare	shouxian	首先
intima e fa precetto	tongzhi bing cuigao	通知并催告

intimazione al testimone	tongzhishu (fayuan yi dangshiren shenqing tongzhi zhengren chuting zuozheng)	通知书 (法院依当事人申请通知证人出庭作证)
legale rappresentante	fading daibiaoren	法定代表人
nel merito	shishi he falüyiju	事实和法律依据
nel merito, in via principale	shishi ji falü yiju, zhuyao	事实及法律依据 , 主要:
nel merito, in via subordinata	shishi ji falü yiju, congshu de	事实及法律依据 , 从属的 :
nomina e costituisce	renming he weituo	任命和委托
notificazione degli atti	songda susong wenshu	送达诉讼文书
ordine di pagamento, decreto ingiuntivo	zhifuling	支付令
piano del consumatore	zhaiwu chongzu	债务重组
poteri	quanxian	权限
presidente del tribunale	yuanzhang	院长
presidente della sezione	tingzhang	庭长
procedimento	susong	诉讼
procedimento di mediazione	tiaojie chengxu	调解程序
procura alle liti	(susong) shouquan weituoshu	(诉讼)授权委托书
procuratore alle liti	susong dailiren	诉讼代理人
rappresentante legale di una società	gongsi fading daibiaoren	公司法定代表人
rappresentato e difeso	you lüshi (jinxing) dali he bianhu	由律师 (进行) 代理和辩护
relata di notifica	songda huizheng	送达回证
resistente	beishenqingren	被申请人
ricorrente	shenqingren	申请人

ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo	liji zhixing zhaiquan zhi zhifuling shenqingshu	立即执行债权之支付令 申请书
rinuncia alle domande	fangqi susong qingqiu	放弃诉讼请求
sentenza	panjue	判决
sovraindebitamento	guodu fuzhai de qingkuang	过度负债的情况
spostamento della prima udienza	tuichi shouci kaiting shenli de shijian	推迟首次开庭审理的时间

BIBLIOGRAFIA

Apparato teorico e dottrinale

- Bartolini, Francesco (2015). *Codice di procedura civile e leggi complementari*. Piacenza: La Tribuna.
- Bartolini, Francesco. (2015). *Codice civile e leggi complementari*. Piacenza: La Tribuna.
- Gramley, Stephan; Michael Pätzold (2003). *A Survey of Modern English*. London; New York: Routledge.
- Greco, Paolo; Vercellone, Paolo (1974). *I diritti sulle opere dell'Ingegno*. Torino: Utet.
- Lûdskanov, Aleksandăr (1967, 2008) *Un approccio semiotico alla traduzione. Dalla prospettiva informatica alla scienza traduttiva*. Hoepli.
- Mannoni, Michele (2015). *Fondamenti Di Linguistica Forense Cinese. Traduzione Giuridica e Semiotica*. Pisa: Il Campano.
- Osimo, Bruno (2004). *Manuale del Traduttore*. Milano: Hoepli.
- Popovič, Anton (1975, 2006). *La Scienza della Traduzione: Aspetti metodologici; la comunicazione traduttiva*. Milano: Hoepli.
- Rasmussen, Saihong Li (2010). *To Define and Inform: An Analysis of Information Provided in Dictionaries Used by Learners of English in China and Denmark*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
- Rescigno, Pietro (1990). Traduzione e adattamento di film stranieri. In: *Il Diritto d'Autore*, 1990, n. 1, 1-8.
- Steiner, George (1998). *After Babel: Aspects of Language and Translation*. London: Oxford University Press.
- Torop, Peeter (1995, 2010). 1995. *La traduzione totale*. Hoepli.
- Tribunale di Roma, 6 febbraio 1993. In: *Il Diritto d'Autore*, 1993: p. 491.
- Tribunale di Torino, 24 luglio 1995. In: *Giustizia Civile*, 1996: pp. 871-873.

Dizionari

- Cheng Chaofan 程超凡 *et. al.* (a cura di) (2007). *Han Ying – Ying Han Shuangxiang Falü Cidian* 英汉—汉英双向法律词典. Beijing 北京: Falü Chubanshe 法律出版社 [Abbreviato in: HYH]
- Sun Dawei 孙大为 *et. al.* (a cura di) (2013). *Xinbian Changyong Falü Cidian* 新编常用法律词典 (“Nuovo dizionario di terminologia giuridica d’uso comune”). Beijing 北京: Zhongguo Fazhi Chubanshe 中国法制出版社. [Abbreviato in: XCFC]

Testi normativi¹⁸

Zhonghua Renmin Gongheguo Minshi Susong Fa 中华人民共和国民事诉讼法 (“Legge di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese”). [Abbreviato in: LPC] (2012).

Susong feiyong jiaona banfa 诉讼费用交纳办法 (“Misure per il pagamento delle spese della causa”). [Abbreviato in: Misure]

Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile (1991) siglato tra Italia e Cina. [Abbreviato in: Trattato]

Zhonghua Renmin Gongheguo Faguan Fa 中华人民共和国法官法 (“Legge sui Giudici della Repubblica Popolare Cinese”).

Zuigao Renmin Fayuan guanyu Shiyong «Zhonghua Renmin Gongheguo Minshi Susong-fa» de jieshi 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 (“Interpretazione della Corte Suprema del Popolo riguardo l'applicazione della Legge di Procedura Civile della Repubblica Popolare Cinese”) (2015). [Abbreviato in: CSP]

¹⁸ I testi normativi cinesi sono stati consultati online tramite database dell'Università di Pechino (*Beijing Daxue* 北京大学) consultabile su <http://www.lawinfochina.com>

Stampato in Italia
presso LegoDigit s.r.l.
via Galileo Galilei, 15/1
38015 Lavis (TN)
gennaio 2016

Il volume, che inaugura la collana dei Quaderni del Master GMC, risponde alla necessità di disporre di uno standard traduttologico uniforme italiano-cinese degli atti più importanti e ricorrenti del processo civile italiano. Non di rado, infatti, le traduzioni in cinese di tali documenti, a maggior ragione se ad opera di traduttori non specializzati, si caratterizzano per soluzioni approssimative e semplicistiche, quando non incoerenti ed errate, imputabili anche alla non piena comprensione degli atti da tradurre e della loro funzione legale. Nel volume, gli atti processuali italiani vengono dapprima introdotti e illustrati in riferimento alla prassi d'uso, e successivamente riportati in modelli standard con la loro versione in cinese. Gli atti sono affiancati da concise spiegazioni utili per una comprensione del testo anche ai non addetti e sono seguiti da una succinta analisi terminologica e traduttologica che permette al lettore di comprendere le scelte operate in fase di traduzione.

La collana dei **Quaderni del Master in Global Management for China (GMC)** raccoglie studi sugli aspetti economici, giuridici e aziendali dei rapporti tra Italia e Cina. Principio ispiratore della collana è l'integrazione tra competenze sinologiche e competenze tecniche e tra rigore metodologico e funzionalità pratica.

